

junce11 - fotolia

Sul sito www.poliziamoderna.it sono scaricabili i format per la segnalazione ai servizi territoriali e all'autorità giudiziaria, degli abusi on line nei confronti dei minori

Safe Web

prima parte

Osservazione e azione per la protezione degli studenti in Rete

Cristina Bonucchi* e Patrizia Torretta*

del Servizio polizia postale e delle comunicazioni - Unità di analisi dei crimini informatici - Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia on line

**direttore tecnico capo psicologo della polizia di stato*

SOMMARIO

Premessa II
Introduzione: Protezione reale dai rischi virtuali IV
1. Schede giuridiche IV
1.1. La qualifica di pubblico ufficiale attribuita agli insegnanti IV
1.2. Tracciabilità e reati on line VI
1.3. L' imputabilità dei minori su Internet VIII
1.4. La Legge n.71 del 2017 contro il cyberbullismo IX
2. Adescamento on line X
2.1. Per una definizione X
2.2. L'amico/a generoso/a XIII
2.3. 'Fuori dall'isolamento grazie a Internet XVI
3. Autolesionismo, disturbi alimentari e suicidio XVIII
3.1. Per una definizione XVIII
3.2. Gruppi pro-ana e pro-mia XIX
3.3. Gruppi sull'autolesionismo, cutting e suicidio XXII

Safe Web

prima parte

di **Cristina Bonucchi**
e **Patrizia Torretta**

Premessa

Il compendio *Safe Web* nasce da un percorso di riflessione e sintesi dei principali rischi che attualmente i giovani affrontano nel loro rapporto quotidiano con le nuove tecnologie.

La Polizia di Stato approccia queste criticità attraverso un'opera quotidiana di accoglienza, ascolto e comunicazione sui temi della sicurezza in rete. Attraverso azioni di sensibilizzazione e informazione, con l'ascolto diretto dei ragazzi e delle loro famiglie quando si trovano in difficoltà, la Polizia di Stato, attraverso una delle sue Specialità, la polizia postale e delle comunicazioni, pattuglia il Web e contribuisce a rendere concreto l'impegno di rendere Internet un posto sicuro e legale per tutti.

Negli anni appare sempre più chiaro che per resistere ai pericoli connessi all'uso delle nuove tecnologie è necessario, non solo aumentare le strategie di auto-protezione delle potenziali vittime, ma anche agire nella direzione di un progressivo potenziamento delle sinergie fra adulti.

Il compendio *Safe Web* è stato validato scientificamente dal Centro studi per la Formazione, analisi criminologica e la ricerca sul Web (Far Web), diretto dal prefetto Roberto Sgalla, direttore centrale della polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato e presieduto dalla professoressa Anna Maria Giannini, con la partecipazione di eminenti accademici di ambito psicosociale e giuridico.

Il compendio *Safe Web* si propone l'obiettivo di costituirsi come uno strumento duttile e utile ad aiutare il mondo della scuola e i suoi principali attori ad orientarsi nella gestione concreta di casi di rischio on line: la complessità di fenomeni come il cyberbullismo, il sexting e l'adescamento on line viene amplificata da un panorama legislativo in divenire che impone un continuo adeguamento, da uno sviluppo della tecnologia che appare sempre più rapido e dal carattere imprevedibile che le inquietudini adolescenziali possono assumere in una società, quella attuale, non priva di criticità anche a livello sociale.

Il compendio *Safe Web* è stato costruito a partire da importanti riflessioni emerse l'indomani della realizzazione nel 2016 del 1° Corso per formatori sui temi della sicurezza in ferrovia, sulla strada e su internet realizzato dalla Direzione centrale per le Specialità della Polizia di Stato per insegnanti dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, allo scopo di condividere informazioni utili per una sempre più efficace protezione dei ragazzi da tutti i tipi di rischi, da quelli tradizionali legati alla strada, sino a quelli attuali rappresentati dal mondo virtuale.

Il 49° rapporto Censis sulla situazione del Paese, già nel 2015 aveva menzionato un'esigenza espressa dai dirigenti scolastici di avere maggiori dettagli su come gestire concretamente i casi di rischio on line per gli studenti a scuola (http://www.censis.it/10?shadow_ricerca=121041).

L'approvazione della legge n. 71 del 2017 del 29 maggio del 2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" apre inoltre la strada ad un'organizzazione sistemica delle azioni preventive e repressive di fenomeni complessi, borderline con la devianza minorile, come il cyberbullismo. In accordo con quanto previsto dalla nuova Legge contro il cyberbullismo, il compendio *Safe Web* offre una panoramica dei principali fronti di rischio attuale per i minori, così come appare all'occhio della polizia postale e delle comunicazioni, scegliendo di affrontare, nell'eterogeneo mondo di opportunità d'uso delle nuove tecnologie da parte dei giovani, quei fenomeni che possono, con maggiore probabilità, manifestarsi a scuola, tra gli studenti, sotto lo sguardo degli insegnanti. La polizia postale ha condotto sin dal 2010 percorsi progettuali cofinanziati dalla Commissione europea, frutto di importanti partenariati interistituzionali, condivisi con Ong internazionali e nazionali attive nella protezione dei minori (Save the Children, Cismai , Telefono Azzurro, etc), con l'obiettivo di aumentare la sua capacità di lettura e di risposta ai nuovi fronti di rischio per i ragazzi on line, mantenendo alta la consapevolezza delle specifiche fragilità di bambini e adolescenti (https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/fuori-dalla-rete).



L'impegno profuso per la tutela dei minori in rete rappresenta per la polizia postale e delle comunicazioni un obiettivo prioritario che ha nelle sinergie interistituzionali uno dei presupposti metodologici irrinunciabili: la partecipazione della Specialità sin dagli esordi dei lavori del Safer Internet Center Italy (SIC) coordinato dal Miur, quale punto di riferimento nazionale ed europeo per le politiche di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi di internet per i minori, ha avviato e di fatto consolidato, attraverso un protocollo di collaborazione, una sinergia interistituzionale necessaria e positivamente strategica, con il fine condiviso di innalzare sempre di più i livelli di protezione dei minori sul Web.

L'insieme di questi elementi e la crescente esigenza di rafforzare le sinergie di protezione dei minori su Internet hanno condotto a immaginare quali destinatari elettivi di questo Compendio gli insegnanti, gli animatori digitali e i nuovi referenti a livello scolastico sul tema del cyberbullismo previsti dalla legge n. 71 del 2017 (art. 4 comma 3).

Gli uni e gli altri sono oggi chiamati dalle specifiche della loro determinante funzione educativa, tradizionale quella degli insegnanti e più nuova quella degli animatori digitali e dei referenti per il cyberbullismo, a ricoprire un ruolo strategico nella gestione quotidiana delle complessità del rischio on line dei loro studenti, spesso così capaci da un punto di vista digitale eppure così fragili da un punto di vista emotivo.

Questa breve pubblicazione nasce come uno strumento che può rendere più chiaro, anche ai genitori, quale sia il ruolo che la scuola può svolgere quotidianamente, in sinergia con altre istituzioni, in relazione ad un rischio così multiforme e difficile da decifrare per un mondo adulto "immigrato digitale".

Si tratta di un compendio "aperto" poiché si compirebbe un errore nel ritenere di avere oggi tutte le risposte utili alla protezione dai rischi per i minori online: ogni nuovo servizio di Internet, ogni nuova app, ogni supporto informatico che si afferma tra i giovani apre infinite prospettive di progresso e nuovi fronti di rischio concreto per i giovani internauti.

Si tratta di un documento aperto a cui sarà possibile proporre aggiornamenti e riflessioni aggiuntive ogni qualvolta apparirà necessario, in ordine a quanto accade nel mondo della tecnologia e dei giovani.

Introduzione: Protezione reale dai rischi virtuali

LA POLIZIA DI STATO E I RISCHI DI INTERNET

L'impegno in favore della protezione dei minori in rete
Il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia on line del Servizio polizia postale e delle comunicazioni è l'organo del ministero dell'Interno che, dal 2006 ai sensi della legge n.38/2006, coordina a livello nazionale l'attività investigativa in materia di protezione dei minori dall'adescamento e dalla pedopornografia.
La Polizia di Stato lotta quotidianamente contro ogni forma di sfruttamento e abuso dei bambini e dei ragazzi, anche sulla rete internet.

L'attrazione tra giovani e nuove tecnologie è oramai inarrestabile: lo sviluppo di smartphone e tablet sempre più facili da usare ha condotto ad un recente aumento esponenziale del numero dei ragazzi connessi ad internet, 24 ore su 24, ovunque si trovino.

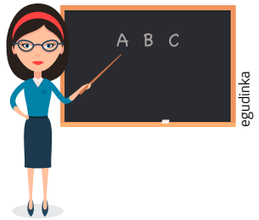
Lo sviluppo così rapido della tecnologia, la sua progressiva portabilità a buon mercato, l'impulso ad essere sempre più *connected* e social ha condotto tutta la società civile a misurarsi con temi e problematiche di incredibile dinamismo e complessità: il cyberbullismo, l'adescamento on line sono solo alcuni esempi dei livelli di criticità che possono assumere le interazioni tra giovani e Internet.

Il lavoro quotidiano di pattugliamento del Web, la gestione concreta dei casi penalmente rilevanti, l'impegno capillare nelle campagne di sensibilizzazione svolte dalla polizia postale e delle comunicazioni su tutto il territorio nazionale hanno consentito negli anni la costruzione di *knowhow* pratico utile, non solo alle attività di repressione, ma importante anche per le attività di prevenzione e protezione delle potenziali vittime.

Con questo compendio si sintetizza quanto è stato osservato nella gestione concreta dei casi, ascoltato dalla viva voce dei 500mila giovani studenti incontrati nelle scuole durante gli incontri di sensibilizzazione della campagna informativa *Una vita da social*, che può essere utile a promuovere una maggiore consapevolezza di cosa si rischia on line a scuola e aiutare gli animatori digitali e gli insegnanti ad orientarsi per la gestione concreta dei casi problematici e difficili.

1. Schede giuridiche

1.1 LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE ATTRIBUITA AGLI INSEGNANTI



egudinka

Agli insegnanti della scuola statale e di quella paritaria è riconosciuta, secondo quanto specificato in numerose sentenze della Cassazione penale, "la qualità di pubblico ufficiale"[1], in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico, caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi (art. 357 cp).

L'insegnante di scuola è quindi un pubblico ufficiale a tutti gli effetti e l'esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla sola tenuta delle lezioni, ma si estende alle attività preparatorie, contestuali e successive alle lezioni stesse, potendosi estendere anche a tutte le attività che comprendano contatto e interazione con i ragazzi e le loro famiglie (es. colloqui, riunioni, assemblee, ecc).

Lo svolgimento delle lezioni può quindi essere inteso come espressione della volontà educativa della pubblica amministrazione, così come l'attribuzione di voti, quale esito dell'attività valutativa dell'insegnante, diviene espressione del potere certificativo dell'insegnante che manifesta così una delle attribuzioni proprie dell'essere un pubblico ufficiale.

Per quanto riguarda i collaboratori scolastici, la Corte di cassazione[2], ha riconosciuto loro la qualifica di incaricato di un pubblico servizio (art. 358 cp) " in ragione dello svolgimento della funzione di vigilanza sugli alunni, oltre che di custodia e di pulizia dei locali, può dirsi collaboratore alla pubblica funzione spettante alla scuola".

1. Sentenza sez. III 11/02/1992
2. Sentenza n. 17914 del 2003

Secondo quanto previsto dall'art.347 cp, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, durante lo svolgimento del loro servizio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia chiaro chi sia la persona che ha commesso il reato.

Se però il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ha notizia di un reato in situazioni differenti da quelle di servizio, l'obbligo cessa e al suo posto sorge la facoltà di denunciare propria di qualsiasi altro cittadino[3] . La notizia di reato potrebbe essere acquisita anche in modo indiretto, cioè derivata da dichiarazioni di altri soggetti o da documenti, immagini, video o altri tipi di testimonianze indirette.

Ciò che conta è la conoscenza di un fatto accaduto che, secondo una valutazione approssimativa, abbia o possa aver determinato la commissione di un reato.

L'insegnante, pur in qualità di pubblico ufficiale, non è tenuto a valutare l'effettiva illegalità di una condotta né è necessario che verifichi la veridicità di quanto gli è stato riferito. La definizione di questi elementi importanti verrà demandata in via esclusiva all'autorità giudiziaria che assumerà il controllo delle attività investigative necessarie, qualora lo ritenesse utile[4].

I reati che vengono definiti perseguibili d'ufficio sono quei reati che, per il loro carattere di estrema gravità e offensività, vengono considerati perseguibili a prescindere dalla volontà di denunciarli da parte delle persone offese.

L'obbligo di denuncia di reato è previsto nel caso in cui un minore sia vittima, ma anche qualora sia autore di reato. L'omissione o il ritardo della denuncia potrebbe configurare il reato di cui all'art. 361 del codice penale "omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale".

Il dirigente dell'Istituto scolastico statale o paritario, è tenuto senza indugio a denunciare all'autorità giudiziaria competente i reati procedibili d'ufficio commessi dagli studenti o a danno di questi di cui egli sia venuto a conoscenza in ragione del ruolo ricoperto all'interno della comunità scolastica.

Il dirigente scolastico potrà essere informato in forma scritta dall'insegnante che è venuto a conoscenza di fatti rilevanti e provvederà ad effettuare una denuncia in forma scritta, anche nell'ipotesi in cui sia diretta contro ignoti.

Nella denuncia potranno essere esposti i fatti in maniera chiara e completa, senza necessità di effettuare valutazioni sull'attendibilità del fatto. Pur non essendo previsto un termine per l'inoltro della denuncia, la stessa dovrebbe essere effettuata il prima possibile, per non pregiudicare l'accertamento del fatto da parte della competente autorità giudiziaria.[5]

La tempestività con cui vengono riferiti fatti penalmente rilevanti o presunti tali che riguardano l'uso delle nuove tecnologie è elemento determinante in ordine alla specifica volatilità della prova informatica.

I tempi di conservazione dei dati possono essere molto diversi a seconda del servizio di Internet che si considera. Le norme di riferimento circa l'obbligo e le modalità di formalizzazione della denuncia sono contenute nel codice di procedura penale agli artt. 331 e 332.

La denuncia potrà essere indirizzata alla procura della Repubblica competente, e quindi nel dettaglio:

- alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo dove è avvenuto il reato, se indiziato del reato è un maggiorenne;
- alla procura della Repubblica per i minorenni se indiziato è un minore;
- oppure ad un ufficiale di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani, ecc.)

La denuncia può essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui il presunto autore del reato sia minore di anni 14, anche se non è formalmente imputabile poiché spetta al tribunale dei minori la competenza di valutare gli interventi eventuali e necessari.

Esiste una possibilità, come testimoniato da diver-

3. Sentenza Cass. n. 3534/2008
4. Sentenza Cass. n. 8937/2015
5. Art. 331 cpp Denuncia da parte dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio: Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

se pronunce della Corte di cassazione, che sussista il rischio per la scuola di incorrere nella responsabilità della "culpa in vigilando" per un fatto illecito commesso dagli studenti, qualora la scuola stessa non sia in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure atte a scongiurare e prevenire episodi di violenza sulle persone e sulle cose.

Di seguito a titolo esemplificativo si espongono alcuni esempi di reati "virtuali" procedibili d'ufficio la cui gravità, anche solo potenziale, richiede maggiore attenzione. Si tratta di reati gravi o che assumono carattere di particolare gravità soprattutto quando commessi in danno di minori degli anni 14: adescamento di minori anche in rete (art.609 undecies cp), prostituzione minorile anche in rete (art.600bis cp), pornografia minorile (art.600ter cp), detenzione di materiale pedopornografico (art.600 quater cp), violenza sessuale in danno di minori degli anni 14 (art.609bis cp), violenza privata (art.610 cp), sostituzione di persona (art.494 cp).

Vi sono poi alcuni reati invece che necessitano di una formale querela da parte della parte offesa perché si avvii un procedimento penale teso ad individuare i responsabili di azioni illegali dannose.

In tutti i casi assimilabili a quelli di seguito descritti, il supporto dell'insegnante potrà essere determinante perché le vittime chiedano il necessario aiuto e trovino il coraggio di sporgere denuncia, quando necessario. Fra i reati on line ricordiamo quelli che più frequentemente possono essere commessi dai ragazzi in danno di coetanei, utilizzando le nuove tecnologie: le diffamazioni (art.595 cp), le molestie, lo stalking (fatte salve alcune eccezioni) anche quando messi in atto attraverso Internet con profili falsi e/o travisati, l'accesso abusivo a sistema informatico (art.615 cp), le violazioni della privacy e dei diritti di immagine dei minori.

1.2 TRACCIABILITÀ E REATI ON-LINE

La navigazione in Internet avviene attraverso l'utilizzo di servizi, primo fra tutti la connessione alla Rete, generalmente forniti dai provider attraverso un'utenza telefonica analogica, digitale, o su fibra, satellite, radio, ecc. La connessione alla Rete presuppone in genere un processo di autenticazione che permette



peshkova - fotolia

al fornitore del servizio (provider) di "riconoscere" l'utente che ne fruisce, assegnandogli un indirizzo telematico (ip address) che identificherà la macchina connessa alla rete in un determinato intervallo temporale e garantirà il corretto scambio di dati tra il computer/smartphone ed i vari server che saranno interessati durante la navigazione in Rete.

La possibilità di individuare l'autore di un reato informatico è legata alla lettura delle tracce informatiche che i singoli collegamenti hanno "seminato" sulla Rete, generalmente su server[6] attraverso i quali sono effettuati i collegamenti stessi.

Per l'intera durata della navigazione il personal computer/smartphone collegato alla Rete lascerà tracce telematiche (cosiddetti *file di log*) del proprio "passaggio" su ogni server interessato; queste tracce verranno registrate sotto forma di file di testo.

I file di *log* si traducono quindi in informazioni a disposizione degli investigatori per l'eventuale individuazione delle condotte tenute in Rete e per l'identificazione dei soggetti autori delle stesse.

L'analisi del *log* può consentire di stabilire se un determinato utente si sia collegato alla Rete nel giorno e ora di interesse, da quale nodo vi sia entrato, quale provider abbia fornito l'accesso in Rete, e in taluni casi

6. Il computer che dispone delle informazioni richieste da altri computer, detti client. Esso può comunicare sia con client che con altri server

quale attività sia stata svolta.

Le tracce telematiche sono soggette a elevato tasso di volatilità, la loro conservazione inoltre è disciplinata da specifiche leggi che definiscono gli intervalli di tempo in cui vige l'obbligo per i provider di conservare i dati telematici e telefonici. Al di fuori di tali intervalli di tempo sarà difficile e talora impossibile ricostruire eventuali responsabilità penali.

Gli intervalli di tempo entro i quali i provider devono rendere accessibili alle forze dell'ordine dati telematici relativi ai loro servizi sono diversi a seconda del tipo di dato informatico: per esempio i gestori di telefonia hanno obbligo di conservare i dati relativi alle chiamate effettuate per circa 30 giorni, questo comporterà che, qualora sia necessario ricostruire da chi provengono chiamate mute e anonime che disturbano un utente, potrebbe essere possibile avere questo dato solo entro i 30 giorni successivi alle chiamate stesse.

Per l'identificazione dei reali utilizzatori di profili social, profili utenti, utilizzatori di servizi di messaggistica dai quali provengono insulti, denigrazioni, minacce ai danni di altri utenti è necessario richiedere i dati entro e non oltre i 12/24 mesi successivi agli eventi presunti illegali.

Per questi motivi è indispensabile che le segnalazioni/denunce siano sporte con la massima tempestività in modo da garantire che l'autorità giudiziaria, che dispone l'acquisizione delle tracce telematiche e la Polizia, che effettua gli accertamenti tecnici, possano agire prima che i dati non siano più disponibili.

1.3 L'IMPUTABILITA' DEI MINORI SU INTERNET

L'art. 85 del cp detta il principio generale per il quale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. E' imputabile la persona che sia capace di intendere e di volere al momento dei fatti oggetto di valutazione.

L'Art. 97 del Codice Penale stabilisce che non è imputabile chi al momento in cui ha commesso un fatto reato non ha compiuto i quattordici anni.

Il legislatore ha dunque stabilito che i minori di 14 anni non siano da considerarsi penalmente responsabili delle loro azioni, quando queste comportino un reato. Sino a quell'età si presume che i ragazzi non abbiano raggiunto una maturità psicofisica che gli consenta di distinguere in modo sufficientemente adeguato cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Non è escluso tuttavia che i genitori di un minorenne autore di reato rispondano penalmente per il reato punibile commesso dal figlio.

Questo significa che in tutti quei casi in cui sia chiaro o si presume che ragazzi di età inferiore ai 14 anni abbiano commesso azioni illegali, è comunque necessario effettuare una denuncia/segnalazione poiché la determinazione dei fatti, l'applicazione di misure di sicurezza, l'attribuzione di responsabilità penali ai genitori sono in capo alle necessarie valutazioni dell'autorità giudiziaria. La denuncia di fatti che possano costituire reato può essere fatta sempre in forma scritta e non è previsto l'obbligo di convocazione o avviso alla famiglia perché la denuncia è sottoposta all'obbligo di segreto istruttorio afferente alla fase delle indagini preliminari. Fatta salva tale indicazione, sarà auspicabile coinvolgere la famiglia informandola in breve di quanto accaduto, quale presupposto della migliore sinergia tra adulti, strategica per la valutazione della situazione.


© Elnur - fotolia

L'avvio di un procedimento penale in relazione ad azioni illegali compiute da un minore degli anni 14 ha un valore importante, non necessariamente in ottica punitiva, ma perchè può favorire una necessaria valutazione delle criticità insite al percorso di crescita di quel minore.

Esiste inoltre una possibilità per la quale, qualora il minorenne commetta azioni particolarmente gravi e per queste sia giudicato pericoloso, possa essere sottoposto, nonostante abbia un'età inferiore ai 14 anni, a misure di sicurezza quali il collocamento in una comunità per minori o la libertà controllata.

Nel caso dei minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, l'imputabilità va giudicata caso per caso, secondo quanto previsto dall'art. 98 del codice penale. Il giudice dovrà dunque appurare la concreta capacità di intendere e di volere del minore degli anni 18 al momento in cui ha commesso il fatto. In caso di mancanza di tale capacità il minore non è punibile. Nel diverso caso in cui il minore degli anni 18 sia capace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto viene considerato punibile, ma la sua pena sarà diminuita rispetto a quella prevista dalla legge per gli adulti.

Anche per azioni commesse da minorenni nella fascia di età 14-17 anni, il coinvolgimento dei genitori non deve essere necessariamente antecedente alla formalizzazione di una denuncia/segnalazione ma sarà comunque auspicabile in un'ottica di collaborazione tra care-givers.

È importante ricordare che esistono vari tipi di reati che possono essere commessi in Rete: alcuni di essi si compiono attraverso semplici azioni compiute direttamente on line (es. aprire un profilo Facebook a nome di altri, rubare e diffondere senza autorizzazione sui social immagini altrui, ecc.), e altri invece prevedono l'uso del mezzo informatico quale semplice veicolo o oggetto dell'azione illegale (pubblicare su Facebook insulti, falsità, indiscrezioni sul conto di qualcuno).

Molto spesso i ragazzi ignorano i più semplici elementi di sicurezza informatica, non conoscono le caratteristiche tecniche della Rete e si sentono immuni e irrintracciabili quando usano Internet per "scherzare" contro gli altri.

Né l'intento ludico né la non conoscenza che determinate azioni on line possano costituire reato possono escludere la responsabilità penale di chi le ha commesse: è sempre necessario che un adulto (insegnante, dirigente scolastico, genitore) valuti la situazione, anche con il supporto della polizia o dell'autorità giudiziaria, in modo da assicurare la protezione delle vittime e la valutazione oggettiva delle azioni degli autori di reato.



1.4 LA LEGGE N.71 DEL 2017 CONTRO IL CYBERBULLISMO

Dopo un lungo iter di discussione nel maggio 2017, il Parlamento approva la prima norma relativa al fenomeno del cyberbullismo con un dispositivo intitolato "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

La legge insiste in particolare sulle strategie preventive, sugli interventi educativi e sugli aspetti di supporto alle vittime e ai giovani autori di prepotenze online, attraverso una serie di indicazioni tese a rinforzare le sinergie interistituzionali, le reti locali di supporto e le risorse per la crescita e lo sviluppo di una cultura consapevole nell'uso delle nuove tecnologie.

Il dispositivo inoltre definisce alcune procedure d'emergenza tese a potenziare la protezione dei minori in Rete e stabilisce la possibilità di ricorrere a istituti come l'ammonimento del questore, anche in assenza di una significatività giuridica delle condotte, o in una fase prodromica alla denuncia formale di fatti di reato.

La legge si articola sinteticamente così:

- fornisce una definizione di cyberbullismo indicandolo come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenu-

ti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

- Indica la possibilità per le vittime di cyberbullismo di età superiore ai 14 anni e le loro famiglie di richiedere al titolare del trattamento di dati personali, al gestore del sito internet o del social media, l'oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti personali del minore diffusi in rete. Se il gestore del sito non provvede in 48 ore ad ottemperare alle richieste, la vittima e la sua famiglia possono procedere con un'istanza di rimozione, blocco o oscuramento rivolta al garante della privacy.
- Assegna al mondo della scuola un ruolo determinante, individuando per ogni autonomia scolastica un docente referente per questa tematica che avrà il compito di coordinare iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, in collaborazione con reti locali e forze di polizia;
- Istituisce presso la presidenza del Consiglio, un tavolo di lavoro interistituzionale coordinato dal Miur, a cui prendono parte anche rappresentanti di enti e associazioni impegnati nella tutela dei minori, con lo scopo di definire un piano d'azione annuale integrato per la lotta al cyberbullismo e realizzare un monitoraggio sul fenomeno attraverso la costituzione di una banca dati specifica.
- Consente ai minori con più di 14 anni e alle loro famiglie di far ricorso alla procedura di ammonimento del questore, già prevista per il reato di stalking (art.612-bis cp), nei casi in cui non siano stati commessi i reati di ingiuria (art. 594 cp[7]), diffamazione (art. 595 cp), minaccia (art. 612 cp) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) o quando non è stata ancora presentata denuncia/querela, qualora siano vittime di quanto la legge definisce come cyberbullismo. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età del cyberbullo.

7. L'art. 594 c.p. risulta abrogato in base all'art.1 del DL 15/01/2016 N.7: secondo tale disposizione il reato viene depenalizzato comportando il fatto che le azioni tipiche dell'ingiuria perdano il loro carattere di illegalità

2. Adescamento on line:

COSA DICE LA LEGGE:

la ratifica della Convenzione di Lanzarote introduce in Italia il reato di adescamento. Legge n.172/2012

L'art. 609 undicies del cp, intende per adescamento "qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minorenne (minore di anni 16) attraverso espedienti, promesse o minacce, anche mediante l'utilizzo della Rete o di altri mezzi di comunicazione, al fine di commettere i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo."
Per il testo completo:

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/43814_testi.htm

2.1 PER UNA DEFINIZIONE

L'adescamento on line è un lento processo avviato da un adulto abusante che usa le nuove tecnologie per cercare contatti, manipolare psicologicamente dei minori al fine di costruire relazioni pseudo-sentimentali finalizzate a indurre e coinvolgere minori in azioni sessuali reali e/o tecnomediate.

Il fenomeno ha conosciuto un progressivo recente aggravamento in relazione alla concomitante diffusione delle nuove tecnologie fra giovani e giovanissimi. Sempre più spesso gli abusanti usano i socialnetwork per individuare i loro target, sfruttando l'inesperienza informatica e la smania di protagonismo dei giovani che espongono larga parte della loro vita pubblica e privata in Rete, facilitando gli abusanti nell'individuare le vittime geograficamente più prossime, le fasce di età preferite, genere e atteggiamenti più attraenti per loro. La progressiva diffusione di servizi di messaggistica istantanea gratuita, che hanno attualmente soppiantato quasi in toto l'uso degli sms e degli mms, ha condotto gli abusanti on line a scegliere sempre più spesso quale teatro dei tentativi di "aggancio" di potenziali vittime servizi come Whatsapp,

Snapchat, Telegram etc, privilegiando tra questi quelli che rendono tecnicamente più difficile l'identificazione degli utilizzatori.

Molti adescatori, *groomer*, si dedicano quasi esclusivamente a questo tipo di attività, privilegiando la dialettica tecnomediata con i minori ai contatti con altri abusanti per condividere il materiale pedopornografico. L'interesse prioritario di questi soggetti è quello di costruire una relazione che induca il minore in uno stato di soggezione psicologica tale da condurre la vittima ad essere sempre più collaborativa e fiduciosa nelle buone intenzioni dell'adulto, colludendo con le richieste di segretezza e preparando il terreno a incontri reali.


mreco - fotolia

Non è raro che, nel processo di adescamento, l'abusante invii al/la ragazzo/a immagini di pornografia e/o pedopornografia, per aumentarne la familiarità con la sessualità e tentare di "normalizzare" le azioni sessuali richieste nonché, più in generale, le relazioni sessuali tra adulti e minorenni. Le immagini sessuali che le vittime sono indotte a produrre scattandosi foto intime o girando brevi filmati con i telefonini, possono divenire fonte di profitto per l'abusante, elemento di scambio e accredito in circuiti di pedofili o essere oggetto di minacce affinchè il minore accetti di compiere altre azioni sessuali.

La polizia postale ricorda

Il rischio di adescamento online è reale per molti ragazzi e ragazze in fase preadolescenziale e adolescenziale: la naturale curiosità per la sessualità tipica di questa fase evolutiva, la straordinaria naturalezza con cui usano chat e messaggistica, li rendono spesso molto vulnerabili ai tentativi di contatti da parte di adulti abusanti. In genere questi contatti hanno una forte attrattiva per i ragazzi perché solleticano il senso del proibito, della sfida, della cosa "segreta" da gestire in modo adulto e diventano oggetto di condivisione nella cerchia ristretta delle amicizie. Non è infrequente quindi che possano generarsi voci tra gli studenti in merito a contatti sessuali su Internet con sconosciuti.

Il reato di adescamento può configurarsi quindi in tutti quei casi in cui un adulto usa la Rete per intrattenere conversazioni con minori di 16 anni, con la finalità di preparare il terreno psicologico e emotivo utile a vincere le resistenze del minore ad un abuso sessuale reale o tecnomediato.

Il momento in cui la situazione di rischio (mail, chat o videochiamate tra un adulto/a sconosciuto/a e un minore) emerge e viene portata all'attenzione di un adulto può variare da caso a caso: potrebbe avvenire in un momento di massimo entusiasmo per le attenzioni, le gratificazioni, la curiosità che l'interazione sessualizzata con il *groomer* procura alla vittima , oppure avvenire in un momento in cui la vittima subisce forti pressioni psicologiche a "superare" i confini di un'interazione innocente su Internet. Nel primo caso la vittima potrebbe quindi sentirsi fortemente sollevata dalla condivisione di questo peso con un adulto significativo, nel secondo caso invece è alta la probabilità che la rivelazione della situazione induca nella vittima reazioni di ribellione e fastidio dovuti all'intrusione nella vita "privata" e alla sottrazione di una relazione con un forte potere eccitante.

Sarà molto importante quindi non lasciarsi andare a giudizi di valore e/o a sommarie considerazioni sulle responsabilità reciproche di vittima e adescatore per non correre il rischio di stigmatizzare negativamente quanto accaduto, attribuendo colpe ai minori coinvolti. Questo preserverà inoltre dal rischio che gli stessi genitori dei minori coinvolti assumano atteggiamenti puntivi e giudicanti prima che si siano accertati gli effettivi termini in cui è nata e si è costruita la relazione di adescamento.

Le capacità cognitive adulte e la forte volontà di indurre i minori-vittima ad una sessualizzazione precoce attraverso la manipolazione psicologica, anche tecnomediata, restituisce sempre all'adulto la prima e più consistente responsabilità di ciò che accade, anche qualora i minori abbiano messo in atto comportamenti di accondiscendenza alle richieste.

La polizia postale consiglia

È necessario ricordare che si tratta di situazioni ad altissimo potenziale di rischio. I percorsi di adescamento, anche detto *grooming*, hanno un'escalation molto variabile in relazione all'età della vittima, alla capacità dialettica del pedofilo, alla disponibilità di mezzi informatici: talvolta occorrono mesi perché la vittima accetti contatti e avances, a volte in mezz'ora si definisce un appuntamento reale. E' inoltre importante riportare che la casistica che arriva all'attenzione del Cncpo dimostra che sempre più spesso i tentativi di adescamento sono aggravati, nel giro di qualche battuta, da dinamiche di molestia e minaccia: l'abusante minaccia di divulgare immagini e conversazioni intime sul Web se il minore non accondiscende alle richieste sessuali dell'adulto. I livelli di sofferenza e paura possono quindi arrivare velocemente a intensità estreme.

L'adescamento è un reato procedibile d'ufficio, cioè un reato che non necessita di una denuncia formale della vittima perché si possa avviare un'attività di polizia giudiziaria tesa a identificare il presunto abusante (indagine). In qualità di pubblico ufficiale l'insegante che venga a conoscenza in modo sufficientemente circostanziato di contatti sessualizzati tra una studentessa/studente e un adulto in Rete è tenuto a riferire in forma scritta al dirigente scolastico quanto ha appreso. Il dirigente scolastico dovrà formalizzare con apposita denuncia all'autorità giudiziaria (procura) o alle forze dell'ordine quanto riferito dall'insegante. Sarà cura del dirigente scolastico, congiuntamente all'insegnante che ha avuto notizia dell'adescamento, informare tempestivamente i genitori della vittima della situazione di rischio, cercando di non indurre nei genitori stessi sentimenti di colpevolizzazione o di giudizio che non giovano alla protezione della vittima stessa. Occorre ricordare inoltre che, secondo quanto previsto dall'art.351 cpp modificato dalla Legge n. 172/2012, l'ascolto per esigenze giudiziarie di qualsiasi vittima minorenne di reati di adescamento, violenza sessuale, pedopornografia dovrà essere effettuato alla presenza di un esperto in psicologia o psichiatria infantile. La presenza dell'esperto garantirà che siano adottate tutte le cautele necessarie a rendere la raccolta delle informazioni utili alle indagini più rapida possibile, adattata alle capacità linguistiche in via di sviluppo, nel massimo rispetto delle fragilità specifiche ed evolutive di ogni singola vittima.

2.2 L'AMICO/A GENEROSO/A

COSA DICE LA LEGGE:

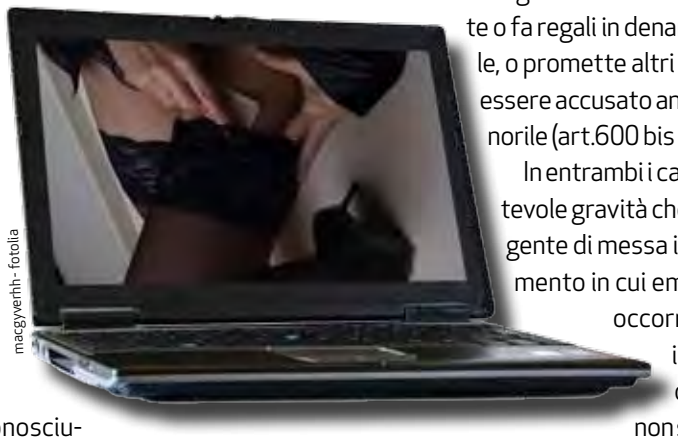
Art.600bis cp
Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione (2) una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato (3) , chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000

Gli abusanti sessuali di minori sono da sempre profondi conoscitori del mondo dell'infanzia e hanno saputo presto intuire quale attrattiva irresistibile le nuove tecnologie esercitassero su bambini e ragazzi. La progressiva diffusione della Rete tra utenti sempre più giovani, l'approdo a una tecnologia sempre più

child-friendly, economica, portatile, capace di documentare ogni momento della giornata, 24 ore su 24, ha prodotto fenomeni complessi e di forte pericolo come l'adescamento on line.

Lo sviluppo di piattaforme sempre più social in cui le immagini e i video sono protagonisti degli scambi comunicativi tra utenti, hanno contribuito a indurre giovani e giovanissimi a costruire un'abitudine sempre più precoce alla costruzione di un racconto quotidiano della vita privata postato in rete. I ragazzi su Internet sono spesso incauti e ottimisti a tal punto da accettare di interagire, non solo con persone conosciute nella vita reale, ma anche con sconosciuti o conoscenti di altri. Gli abusanti on line spesso quindi esercitano le loro notevoli abilità comunicative sui social per avviare e mantenere conversazioni che preludano alla costruzione di veri e propri rapporti "amicali", affettivi sentimentali. In questo clima falsamente affettivo, l'abusante può proporre regali di valore in cambio di "pegni d'amore" come confidenze sessuali, foto e filmati intimi dei minori vittima. I ragazzi, distratti dalle loro fantasie di innamoramento, di esclusività delle attenzioni, abbasseranno le difese acconsentendo spesso alle richieste, facilitati a vincere le resistenze di pudore e riservatezza in nome di un legame che spesso viene idealizzato su suggerimento del pedofilo stesso.


macgyverhh - fotolia

I minori vittime di relazioni "segrete" di questa tipologia hanno l'impressione di gestire qualcosa di importante, prezioso a cui si ostineranno a non voler rinunciare qualora adulti, insegnanti o genitori, ne vengano a conoscenza. Non è infrequente infatti che i minori coinvolti non capiscano fino in fondo di essere vittime di un raggiro, di una promessa criminale che li induce, con false promesse, a compiere azioni sessuali non spontanee. Atteggiamenti giudicanti, colpevolizzanti e troppo severi al momento in cui viene scoperta la relazione possono solo aumentare l'ostinazione dei ragazzi e la loro chiusura, rendendoli poco collaborativi e di fatto ancora fortemente esposti al rischio di essere vittime di abusi sessuali anche reali.

La polizia postale ricorda

In tutti quei casi in cui un adulto induce un minore di 16 anni a parlare di sesso sino a produrre immagini o video sessuali che lo ritraggono, utilizzando i nuovi media (internet, tablet, smartphone, ecc), ci si trova di fronte alla concreta possibilità che il minore sia vittima del reato di adescamento on line (art. 609undecies cp). Se poi in cambio di immagini e video sessuali del minore, l'adulto promette o fa regali in denaro, dona oggetti di valore variabile, o promette altri vantaggi allora l'adulto potrebbe essere accusato anche del reato di prostituzione minorile (art.600 bis cp).

In entrambi i casi ci si trova di fronte a reati di notevole gravità che necessitano di un intervento urgente di messa in sicurezza della vittima: dal momento in cui emerge la notizia di questo rischio occorre coinvolgere subito i genitori e informare il dirigente scolastico di quanto appreso, anche qualora non si abbia contezza di tutti i particolari relativi alla situazione di rischio. E' importante raccogliere e annotare tutte le informazioni che la vittima vorrà fornire, ricordando di non forzare a confidenze ulteriori se il ragazzo/a non si mostra disponibile a farlo. E' sempre meglio ricordare che la ricostruzione spontanea di una situazione di rischio può prevedere, ove possibile la raccolta di informazioni che riguardino i seguenti punti:

- Chi?
- Cosa?
- Quando?
- Come?
- Perché?

Le capacità manipolatorie degli abusanti on line, quando non le minacce e i ricatti, possono indurre le vittime a comportamenti di protezione dell'abusante stesso che possono arrivare alla cancellazione di dati, immagini, video, contatti e profili social. L'azione di tutela può consistere anche semplicemente nell'affiancamento della vittima nel raccontare ai genitori cosa gli stia accadendo o della famiglia stessa per la denuncia alla polizia postale.

La polizia postale consiglia

Spesso nei ragazzi non c'è sufficiente consapevolezza di essere vittime della volontà manipolatoria di un adulto per sottrarsi ad interazioni, anche sessualizzate, su Internet in tempo per non subire pressioni e sollecitazioni

dannose. La spavalderia, il senso di sfida tipico dell'adolescenza inducono i ragazzi a pensare di poter dominare relazioni in cui intuiscono il potere di attrazione che sono in grado di esercitare sull'adulto, salvo poi ritrovarsi vittima dello stesso raggiro che pensavano di poter condurre. Il carattere di reati gravi e procedibili d'ufficio richiede in casi simili a quello prospettato di mettere al corrente senza indugio il dirigente scolastico. Per molti genitori la scoperta di un interesse sessuale da parte dei figli, nonché la possibilità che a partire da tale interesse siano state realizzate e condivise in Rete foto sessuali personali rappresenta un vero shock. Non è infrequente che sia gli insegnanti che i genitori stessi, si lascino andare a giudizi sommari che attribuiscono la piena responsabilità alle vittime, con il solo esito di aumentare il senso di isolamento, vergogna e paura che la vittima prova. In genere questi contatti hanno una forte attrattiva per i ragazzi perché solleticano il senso del proibito, della sfida, della cosa "segreta" da gestire in modo adulto e diventano oggetto di condivisione nella cerchia ristretta delle amicizie. Non è infrequente quindi che possano generarsi voci tra gli studenti in merito a contatti sessuali su Internet con sconosciuti: è importante prestare la massima attenzione a voci di questo tipo cercando di approfondirne la natura e verificarne la minima fondatezza.

2.3 FUORI DALL'ISOLAMENTO GRAZIE A INTERNET

I FATTORI DI RISCHIO NEI CASI DI ABUSO SESSUALE ONLINE DI MINORI:

(Ainsaar et al., 2012)

- Minori con condotte poco attente o imprudenti sul web
- Minori con elevata esigenza di essere in contatto e venir riconosciuti
- Minori con carenza di altri canali comunicativi, dipendenti

Molti degli elementi che predispongono al rischio di essere vittime di cyberbullismo o adescamento on-line sono stati riferiti nei casi arrivati all'attenzione della polizia postale e delle comunicazioni

Sono molti gli adolescenti che vivono nella fase di delicato passaggio dall'infanzia all'età adulta qualche difficoltà relazionale e di socializzazione che può indurli a chiudersi progressivamente ai contatti e alle interazioni con gli altri.

Numerose ricerche scientifiche hanno evidenziato come queste difficoltà, in molti casi temporanee, costituiscono un elemento di fragilità che se accompagnato a un uso poco controllato da parte degli adulti delle nuove tecnologie, rendono concreto per questi ragazzi il rischio di divenire vittime di adescamento e/o cyberbullismo (Ainsaar et al., 2012).

Dal canto loro, gli abusanti on line prediligono vittime fragili, facilmente manipolabili, che manterranno con maggiore facilità il segreto del carattere sessuale delle interazioni su Internet proprio perchè prive di un'adeguata rete di relazioni sociali.

La tendenza a cercare l'approvazione del gruppo può essere un elemento che facilita, fra i ragazzi, la condivisione di esperienze anche sessuali, fra cui possono esserci casi di rischio oggettivo. Questa condivisione, spesso affidata anche alle pagine dei socialnetwork, se da una parte è espressione di una difficoltà di distinguere tra pubblico e privato, dall'altra può essere un meccanismo in grado di richiamare l'attenzione di adulti, siano essi inseganti o genitori, affinchè siano messe in atto adeguate misure di protezione.

Gli stessi coetanei, magari impauriti dal rischio che sta correndo il compagno, potranno chiedere aiuto o formulare domande al fine di comprendere la natura del problema, attivando di fatto una rete di supporto che può essere determinante per prevenire conseguenze ulteriori, anche gravi.

I ragazzi più timidi o isolati possono esser esclusi da questo meccanismo di protezione che si basa sulla condivisione col gruppo di pari e, animati da un forte desiderio di conferma del proprio valore, possono mostrarsi meno accorti nei contatti su Internet, accettando di parlare con sconosciuti, anche adulti.

Una relazione virtuale che non implica necessariamente un'interazione fisica reale, che si basa sull'uso del linguaggio scritto che ha un potenziale evocativo più forte, può far sentire questi ragazzi al sicuro, inducendoli in breve tempo ad abbassare le difese.

Una relazione costruita nella fantasia, alimentata sapientemente dalla capacità dell'abusante on line di usare suggestioni come l'amore, il sentimento, la segretezza, l'unicità di un legame attrattivo speciale e osteggiato dai più, sarà qualcosa a cui la vittima non riuscirà né vorrà rinunciare.



Antonioguillem - fotolia

La polizia postale ricorda

In tutti quei casi in cui un adulto induce un *under* 16 a parlare di sesso e a produrre immagini o video sessuali che lo ritraggono utilizzando i nuovi media (internet, tablet, smartphone, etc), ci si trova di fronte alla concreta possibilità che il minore sia vittima del reato di adescamento on line (art. 609undecies cp).

Ci si trova di fronte ad un reato di notevole gravità che necessita di un intervento di messa in sicurezza della vittima urgente: dal momento in cui emerge la notizia di questo rischio occorre coinvolgere subito i genitori e informare il dirigente scolastico di quanto appreso, anche qualora non si abbia contezza di tutti i particolari relativi alla situazione di rischio. E' importante raccogliere e annotare tutte le informazioni che la vittima vorrà fornire, ricordando di non forzare a confidenze ulteriori se il ragazzo/a non si mostra disponibile a farlo. E' sempre meglio ricordare che la ricostruzione spontanea di una situazione di rischio deve prevedere, ove possibile la raccolta di informazioni che riguardino i seguenti punti:

- Chi?
- Cosa?
- Quando?
- Come?
- Perché?

Le capacità manipolatorie degli abusanti on line, quando non le minacce e i ricatti, possono indurre le vittime a comportamenti di protezione dell'abusante stesso che possono arrivare alla cancellazione di dati, immagini, video, contatti e profili social. L'azione di tutela può consistere anche semplicemente nell'affiancamento della vittima nel raccontare ai genitori cosa gli sta accadendo o della famiglia stessa per la denuncia alla polizia postale.

E' determinante non cancellare, modificare file, immagini e video su computer, telefonino, tablet e altri supporti utilizzati dal minore nelle interazioni con l'adulto poiché si rischia la perdita di importanti dati utili alle indagini; sarà altresì fondamentale non subentrare ai contatti via Web con l'adulto, magari assumendo l'identità virtuale del ragazzo: questa pratica può concretamente alterare le tracce determinando l'annullamento del procedimento penale che potrebbe essere avviato. Le analisi tecniche condotte sui casi gestiti dalla polizia postale e delle comunicazioni hanno evidenziato che spesso gli abusanti on line, e in particolare i *groomer*, agiscono cercando di irretire contemporaneamente molte vittime, con un forte rischio di recidiva così come evidenziato da molte ricerche scientifiche di ambito criminologico: la segnalazione, la denuncia di una di queste vittime può di fatto costituire un'importante punto di partenza per mettere in sicurezza altri minori in pericolo ora o che potrebbero esserlo a breve.

La polizia postale consiglia

Spesso nei ragazzi non c'è sufficiente consapevolezza di essere vittime della volontà manipolatoria di un adulto per sottrarsi ad interazioni anche sessualizzate su Internet in tempo per non subire pressioni e sollecitazioni dannose. Il desiderio di avere qualcuno vicino di cui fidarsi, la forte esigenza di conferma del proprio valore che possono essere tipici di alcuni adolescenti sono fattori che contribuiscono a sviluppare legami di dipendenza affettiva con adulti sconosciuti via Web. Qualora non sia il ragazzo a percepire il rischio insito alla relazione tecnomediata e sessuale con l'adulto ma altri, coetanei, insegnanti o genitori, la reazione della vittima potrebbe essere sorprendente: rabbia, senso di intromissione, frustrazione che preludono al tentativo di mantenere viva e attiva la relazione con l'adulto.

La spavalderia, il senso di sfida tipico dell'adolescenza inducono i ragazzi a pensare di poter dominare relazioni in cui intuiscono il potere di attrazione che sono in grado di esercitare sull'adulto, salvo poi ritrovarsi vittima dello stesso raggiro che pensavano di poter condurre.

Il carattere di reati gravi e procedibili d'ufficio a cui possono essere ricondotti casi come quelli rappresentati prevede la necessità di mettere al corrente il dirigente scolastico e la famiglia dello studente di quanto appreso e che provvederanno a fare una denuncia alla polizia postale o alla procura della Repubblica direttamente.

Per molti genitori la scoperta di un interesse sessuale da parte dei figli, nonché la possibilità che a partire da tale interesse siano state realizzate e condivise in rete foto sessuali personali, rappresenta un vero shock. Non è infrequente che sia gli insegnanti che i genitori stessi si lascino andare a giudizi sommari che attribuiscono la piena responsabilità alle vittime, con il solo esito di aumentare il senso di isolamento, vergogna e paura che la vittima prova.

Sarà quindi consigliabile astenersi dall'assumere atteggiamenti giudicanti e moralistici, aiutare la famiglia a concentrarsi su quanto è necessario fare per mettere in sicurezza il minore, favorendo l'ascolto e il dialogo per evitare che la vittima cancelli tracce, immagini, video, profili etc., rendendo difficile l'identificazione del responsabile, nel tentativo di proteggerlo. In sede di presa in carico da parte dei servizi sociali che si occuperanno del trattamento della vittima durante o al termine dell'iter giudiziario, i comportamenti a rischio messi in atto dalla vittima che hanno contribuito all'adescamento verranno adeguatamente affrontati e rielaborati sotto la guida di un terapeuta che sappia ricostruire in modo adeguato il significato di quegli stessi comportamenti.

3. Autolesionismo, disturbi alimentari e suicidio

CHIEDERE AIUTO VIA WEB

Se nella navigazione in rete si trovano siti, spazi web, gruppi che inneggiano all'anoressia e alla bulimia, al digiuno, incitando giovani a queste pratiche, è possibile segnalare a:

www.commissariatodips.it

3.1 PER UNA DEFINIZIONE

La preadolescenza e l'adolescenza sono spesso periodi caratterizzati da un certo livello di difficoltà nelle relazioni interpersonali e nel rapporto col proprio corpo. Inoltre, in queste fasi, spesso le conflittualità con le figure genitoriali vengono esacerbate e arrivano a momenti di forte contrapposizione e ribellione che portano i ragazzi a vivere in solitudine la "fatica" di crescere. Il gruppo di pari rappresenta spesso un rifugio in cui trovare, attraverso la condivisione dei disagi comuni, una via d'uscita dalla difficoltà di diventare grandi, senza sentirsi ancora tali. Il Web è uno dei luoghi dove più recentemente i ragazzi raccontano il loro vivere quotidiano, affidando racconti molto personali, talvolta segreti. L'attività di monitoraggio delle Rete svolta quotidianamente dalla polizia postale e delle comunicazioni ha consentito di verificare che giovani e giovanissimi utilizzano sempre più spesso le chat dei socialnetwork, i gruppi Whatsapp, i blog personali per condividere esperienze di disagio, difficoltà e talvolta sofferenza, cercando nel confronto delle esperienze una soluzione al senso di isolamento che provano.

Esistono spazi web nei quali è possibile reperire informazioni sulle principali pratiche di:

- Autolesionismo: come nascondere i tagli e le ferite che ci si autoinfligge;
- Anoressia e bulimia: come evitare di mangiare, come non farsi scoprire a vomitare e/o digiunare, come non cadere in tentazione;
- Suicidio: quali metodi usare, come essere sicuri di riuscirci, come non farsi scoprire mentre si progetta un suicidio.



Andrey Popov - fotolia

Questi spazi web rappresentano un pericolo quando in essi sono raccolti consigli, incitamenti, solidarietà di gruppo per mantenere i comportamenti pericolosi.

3.2 GRUPPI PRO-ANA E PRO-MIA

I ragazzi accettano spesso di partecipare a gruppi di Whatsapp e Facebook senza riflettere troppo sulla denominazione del gruppo, sui contenuti che vi sono condivisi, sul numero di utenti che partecipano, è sufficiente che siano presenti alcuni amici perché accettino l'invito "virtuale".

Da qualche anno a questa parte si osserva un proliferare di spazi web nei quali ragazzi e ragazze si scambiano e condividono, attraverso messaggi o post sui social, le esperienze di anoressia e bulimia. Ne è venuto fuori qualcosa di simile a un "movimento giovanile" che si dichiara a favore dell'anoressia e della bulimia, assumendo la denominazione di "pro-ana" e "pro-mia": il movimento sostiene che l'estrema magrezza è una scelta di perfezione contro la quale nessuno ha il diritto di opporsi. Un monitoraggio della rete svolto dalla polizia postale ha evidenziato come moltissimi spazi web che inneggiavano ai comportamenti di digiuno, riduzione delle calorie, allenamento coatto, assunzione di lassativi all'insaputa dei genitori, sono gestiti in realtà da minorenni e/o maggiorenni affetti da disturbi alimentari.

Attualmente il maggior numero di scambi via web su queste tematiche avviene all'interno di gruppi chiusi sui socialnetwork, il cui accesso è determinato dalle valutazioni dell'amministratore e su gruppi Whatsapp, dove l'accesso è subordinato a un invito. La partecipazione a questi gruppi, quando riguardano tematiche così particolari e potenzialmente pericolose, può aggravare inquietudini esistenti, facendo leva su fragilità adolescenziali e individuali specifiche. La sola partecipazione non è spesso sufficiente a ingenerare un disturbo alimentare poiché esso ha radici molto profonde nella storia e nella struttura psicologica delle persone ma può costituire un punto di partenza per l'aggravamento di problemi con il cibo preesistenti. I legami di solidarietà nel mettere in atto comportamenti rischiosi per la salute sono vissuti dai ragazzi come molto significativi, anche se sono stretti e mantenuti solo on line; la loro familiarità col mezzo informatico e la difficoltà a comprendere le conseguenze estreme di certe abitudini rendono i contatti virtuali, la partecipazione a questi gruppi virtuali non priva di oggettivi pericoli.

La polizia postale ricorda

Gli spazi web nei quali sono contenuti consigli e suggerimenti relativi a pratiche di autolesionismo, anoressia, bulimia, suicidio sono spesso ospitati all'interno di siti esteri sui quali la polizia italiana potrebbe essere impossibilitata ad agire.



Photographee.eu - fotolia

In molti casi le argomentazioni diffuse su Internet, tese a promuovere legami di solidarietà fra giovani che condividono le stesse fragilità e/o problemi psicopatologici, non costituiscono un reato in sé e per sè, ma solo la manifestazione di uno stato di forte fragilità che può solo peggiorare, in ordine al reciproco sostegno nella patologia che i singoli possono trovare nel sentirsi parte di un gruppo che condivide lo stesso problema.

La polizia postale e delle comunicazioni riceve numerose segnalazioni su *www.commissariatodips.it* da singoli utenti della Rete, per la presenza di spazi blog e gruppi Whatsapp su queste tematiche e, qualora ravvisi situazioni di rischio imminente per minori ed adulti, attiva quanto necessario per l'identificazione e la messa in sicurezza di chi si trova in pericolo.

È bene tuttavia sapere che contenuti come quelli descritti vengono molto frequentemente considerati, anche all'estero, nocivi per i minori e quindi contrari alle policy di socialnetwork e siti di *hosting* (blog, e spazi web personali). Potrà quindi essere sufficiente segnalare negli appositi form per il blocco/rimozione di contenuti dannosi di socialnetwork, siti o spazi web, anche esteri, il carattere problematico dei contenuti per ottenerne la rimozione o la sospensione dei profili.

La polizia postale consiglia

I livelli di condivisione, di "incontinenza" comunicativa in Rete inducono i ragazzi a raccontare cosa accade nella vita quotidiana con grande generosità, lasciando aperta la possibilità che alcuni compagni possano accorgersi delle "cattive compagnie" frequentate dai coetanei.

Sarà importante che vengano accolte "indiscrezioni" di questo tipo che provengano dagli studenti perché molti adulti non conoscono la realtà dei gruppi tematici on line, né la possibilità che i ragazzi, partecipandovi, possano aggravarsi, mettendo in atto pratiche disfunzionali e/o pericolose incitandosi a vicenda, e laddove manchi il minimo sospetto, si riduce di molto la possibilità che questa specifica situazione di rischio on line emerga.

È difficile immaginare per un genitore che possa esistere questa fitta, dinamica rete di supporto giovanile, talvolta davvero patologico, che costruisce legami di solidarietà "virtuale" per pratiche così preoccupanti come l'autolesionismo, il digiuno, le abbuffate, etc.

Accogliere notizie così difficili da dire quando coinvolti in prima persona o così difficili da riferire se riguardano altri non è semplice ma l'insegnante può davvero essere una figura chiave nella migliore risoluzione di questa tipologia di situazioni di rischio. La confidenza che ha con i ragazzi, il suo ruolo altro rispetto a quello genitoriale saranno importantissimi per sostenere e aiutare i ragazzi coinvolti a cercare un aiuto familiare o istituzionale laddove necessario.

3.3 GRUPPI SULL'AUTOLESIONISMO, CUTTING E SUICIDIO

CCOSA DICE LA LEGGE

Art. 580 codice penale:
Istigazione o aiuto al suicidio

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1) e 2) dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità di intendere e di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio »

Il fenomeno dell'autolesionismo, che comprende il procurarsi tagli, piccole bruciature, piccole ferite ed ematomi, non è infrequente in adolescenza. Talvolta ha un decorso cronico, altre volte è invece un comportamento temporanea tipico di stati di disagio adolescenziale.

La frequentazione di spazi web dedicati a queste pratiche è comprensibile quando offre ai ragazzi la possibilità di non sentirsi soli nelle loro sofferenze e può assumere la funzione di socializzazione alternativa per chi attraversa momenti di isolamento ed esclusione sociale.

Vi sono diversi studi scientifici che hanno individuato una relazione tra la vittimizzazione e l'autolesionismo: i vissuti di colpa, di impotenza, il senso di inadeguatezza comuni a molte vittime di prepotenze off e on line sono spesso connessi con il tentativo di ridurre il disagio psichico attraverso le ferite fisiche. È quindi importante considerare la frequentazione di gruppi on line, la partecipazione ad essi in rete come un fattore di rischio per gli studenti. Quanto già espresso sui gruppi pro-anoressia e pro-bulimia in riferimento alla difficoltà degli adulti di conoscere l'esistenza di queste realtà virtuali e di immaginare che i ragazzi siano interessati a frequentarle può essere il principale ostacolo al far emergere il caso stesso.

In tutti i casi in cui si abbia modo di sapere da altri studenti, che si possa visionare, anche casualmente, che vi sono studenti che frequentano, partecipano, scrivono on line su spazi web relativi ad autolesionismo e suicidio sarà importante informare la famiglia e verificare se la problematica di fragilità che sembra emergere sia già conosciuta e affrontata dalla famiglia e dalle istituzioni di cura e tutela del minore.

In merito invece agli spazi web nei quali siano presenti incitamenti al suicidio a indirizzo di uno o più studenti vittimizzati on line, sarà opportuno informare quanto prima il dirigente scolastico e la famiglia della vittima di quanto emerso dalla testimonianza di altri studenti, dalle vittime stesse o dalla conoscenza accidentale dell'esistenza di tali spazi per vari ordini di motivi:

- esiste un forte pericolo che i reiterati incitamenti a compiere il suicidio inducano concretamente la vittima a perfezionare un tentativo effettivo di suicidio;
- l'istigazione o aiuto al suicidio costituisce un reato procedibile d'ufficio e ciò induce l'obbligo per gli inseganti, in qualità di pubblici ufficiali, di denunciare quanto conosciuto, anche parzialmente e/o accidentalmente;

La tempestività di approccio a tali situazioni è un elemento determinante, non solo in ordine alla possibilità di scongiurare il rischio che si faccia strada nelle vittime l'idea del suicidio, ma anche in ordine alla possibilità per la polizia postale di avviare e concludere con successo l'indagine informatica.

La ricerca dei responsabili, oltre ad esser un obbligo di legge, assicurerà agli stessi una valutazione del loro comportamento a cui potranno seguire percorsi di recupero e trattamento importanti per scongiurare il rischio che comportamenti "sbagliati" diventino prodromo di azioni criminali consapevoli.

La raccomandazione di non alterare le tracce informatiche, magari cancellando file, immagini, post, chiudendo profili, sostituendosi alle vittime sui profili social sono sempre valide e diventano tassative in tutti i casi in cui il pericolo è così imminente e imprevedibile.



Odio che diventa istigazione al suicidio

In relazione invece a situazioni di prepotenze tra coetanei e al cyberbullismo, spesso i ragazzi si lasciano andare a incitamenti al suicidio ai danni delle vittime oggetto di derisioni, insulti, diffamazione e dileggio, a corredo di vere e proprie campagne di attacco cybernetico. In questi casi esiste la concreta possibilità che tali affermazioni arrivino a configurare il reato di istigazione o aiuto al suicidio (art.580 cp) e che la vittima sia sottoposta a una pressione eccessiva per la sua età. Non sempre i segnali di sofferenza psicologica delle vittime sono univoci: cali repentini di rendimento, chiusura e isolamento, aggressività o passività eccessiva possono essere segnali di un percorso adolescenziale difficile, così come di una forte vittimizzazione on line; in entrambi i casi un approfondimento dei motivi e delle situazioni che hanno generato questi cambiamenti possono essere utili e fondamentali per la protezione dei ragazzi anche da se stessi.

La polizia postale consiglia

È importante ricordare che in circa il 70% dei casi di suicidio, le vittime hanno espresso a persone vicine e/o conoscenti la volontà di togliersi la vita, sfatando il luogo comune per cui chi lo dice poi non lo fa (Pompili, 2016). Occorre prendere molto sul serio dichiarazioni di intenti suicidi, anche quando sono espresse via Web, da preadolescenti e adolescenti il cui equilibrio psichico a volte è assai fragile, ambivalente e difficile da interpretare. Il Web è per i ragazzi un luogo parallelo alla realtà quotidiana in cui riescono a esprimere se stessi con maggior libertà, non riuscendo spesso a comprendere a pieno quale esposizione mediatica globale determini questa libertà di raccontarsi. Nei casi di disagio, di sofferenza anche forte tuttavia può essere un modo per richiamare attenzione e ottenere ascolto, anche fosse solo da altri coetanei che allarmati da certe dichiarazioni possono riferirle agli insegnanti, ai genitori o ad altre figure educative importanti. Nei casi in cui arrivi all'insegnante una notizia riguardante una dichiarazione di intento suicida da parte di studenti, è necessario informare subito le forze dell'ordine, in modo da assicurare una pronta valutazione da parte di esse dello stato di pericolo in cui versa il minore per la predisposizione delle azioni di tutela. Sarà importante avvertire contestualmente la famiglia che potrà così partecipare a quanto sta accadendo e attivare, ove necessario, le misure che occorrono per la messa in sicurezza del ragazzo/a.



Con la supervisione scientifica del Centro studi per la Formazione, l'analisi criminologica e la ricerca scientifica sul Web (Far Web) diretto dal prefetto Roberto Sgalla e dalla professoressa Anna Maria Giannini

Copyright © 2017 - Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato
Edizione a cura di *Poliziamoderna – www.poliziamoderna.it*

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a norma delle convenzioni internazionali. Nessuna parte di questo inserto può essere riprodotta con sistemi elettronici, meccanici o altri, senza l'autorizzazione scritta dell'editore.
Eventuali aggiornamenti al testo saranno pubblicati sul sito della rivista.



Melpomene - fotolia

Safe Web

seconda parte

Osservazione e azione per la protezione degli studenti in Rete

a cura di Cristina Bonucchi* e Patrizia Torretta*

**direttori tecnici capo psicologi della Polizia di Stato*

del Servizio polizia postale e delle comunicazioni - Unità di analisi dei crimini informatici - Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia on line

SOMMARIO

1. Gioco d'azzardo on line II
1.1. Ludopatia tecnologica: per una definizione II
2. Cyberbullismo III
2.1. La prepotenza ai tempi di Internet: per una definizione III
2.2. Le immagini private diffuse in Rete V
2.3. Tutti contro uno: Internet per deridere IX
3. Azioni e strategie di protezione sul Web XI
3.1. Gli strumenti per la scuola XI
3.2. Gli incontri di prevenzione ai rischi di Internet . XIII
3.3. Il regolamento d'istituto XV

INSERTO DI **POLIZIA**MODERNA - OTTOBRE 2017

mensile ufficiale della polizia di stato

Safe Web

seconda parte

a cura di **Cristina Bonucchi**
e **Patrizia Torretta**

1. Gioco d'azzardo on line

1.1 LUDOPATIA TECNOLOGICA: PER UNA DEFINIZIONE

Lo sviluppo tecnologico ha interessato i giovani anche in riferimento alla più tradizionale delle attività tipiche dell'infanzia e dell'adolescenza: il gioco.

A partire dagli Anni '90 le consolle di gioco, i siti sui quali assumere un'identità fiabesca, gli spazi web "casinò" per giocare con altri utenti si sono sviluppati in modo esponenziale, conquistando l'attenzione e il progressivo gradimento di giovani e giovanissimi.

Attualmente molte console di gioco (Wii, X-box, Nintendo DS, PS4, ecc.) consentono la navigazione in internet, la comunicazione via chat, tutti servizi pensati per aumentare la partecipazione dei giocatori a "battaglie" globali oltre ogni confine geografico e linguistico. Sono inoltre presenti in Rete numerosi siti nazionali e internazionali sui quali è possibile effettuare giochi d'azzardo del tutto simili a quelli tipici di un casinò tradizionale, comodamente seduti sul proprio divano, con una carta di credito con cui poter fare le "puntate".

La polizia postale ricorda

Nel nostro Paese esiste una legislazione aggiornata e stringente in merito ai rischi connessi con il gioco d'azzardo on line per i minorenni: in sintesi ogni forma di gioco d'azzardo che preveda vincite in soldi è assolutamente vietato ai minori. Nel dettaglio, secondo la legge n. 111/2011 è fatto espresso divieto di far partecipare ai giochi pubblici con vincita in denaro i minori di 18 anni, anche se questi giochi sono on line.

Secondo la norma inoltre, le sanzioni a carico dei gestori di Bingo o sale da gioco che consentano l'ingresso e il gioco a minorenni, sono inasprite nel caso di commissione di tre violazioni nell'arco di tre anni con un aumento di quelle di natura pecuniaria e con la sospensione dell'esercizio o la revoca della licenza.

La possibilità di gestire siti italiani dove giocare on line è concessa, secondo la legge n. 289 del 2002, in via esclusiva a chi, con i suoi servizi, soddisfa specifici requisiti ed è comunque sempre interdetto a persone minorenni anche il gioco on line. La polizia postale effettua un monitoraggio costante della Rete e, su indicazione del Monopolio dello Stato, effettua verifiche, emette provvedimenti amministrativi nei confronti dei siti che non rispettano i requisiti necessari per l'autorizzazione a effettuare giochi on line. Non si esclude tuttavia la possibilità che giovani internauti interessati possano accedere a siti esteri di gioco on line: in molti di essi la possibilità di accedere è subordinata a una dichiarazione spontanea di aver raggiunto la maggiore età. Non è inusuale che i ragazzi mentano dichiarandosi maggiorenni e avendo quindi accesso al sito e ai giochi che su esso sono utilizzabili. Il principio di territo-



pirsik12 - fotolia

rialità del diritto impedisce alla Polizia di Stato italiana di ingiungere a un sito estero di inibire la navigazione a un minorenne, ponendolo al sicuro dal rischio di dilapidare fortune e di incorrere in una patologia di dipendenza dal gioco.

Per tali ostacoli giuridici è importante vigilare anche su questi aspetti e non esitare a segnalare il rischio che si presume stia correndo uno studente parlandone con la famiglia, in modo che insieme si possa valutare la situazione.

Secondo quanto previsto inoltre dal cosiddetto Decreto Balduzzi (poi legge n. 189/2012), annualmente viene stilato un Piano d'azione nazionale per la prevenzione e la lotta alla ludopatia che ricomprende anche azioni di sensibilizzazione e informazione per i ragazzi, organizzate a scuola, sui temi del gioco responsabile.

La polzia postale consiglia

La dipendenza dal gioco d'azzardo è una realtà che più frequentemente affligge gli adulti ma che può verificarsi anche fra i ragazzi. La stringente normativa italiana improntata a una forte tutela delle fragilità adolescenziali potrebbe tuttavia essere in parte vanificata in tutti quei casi in cui i gestori dei siti siano allocati all'estero, nei casi in cui i ragazzi abbiano una certa abitudine a utilizzare il cellulare nella piena libertà e ogni qualvolta, magari fra i gruppi sia di moda frequentare certe piattaforme on line.

I ragazzi spesso si vantano delle loro vincite, di esperienze che li fanno sentire adulti e non è infrequente che possano girare voci tra gli studenti in merito a giochi on line, vincite o perdite in denaro. Tali voci non devono essere sottovalutate, considerando il pericolo che è insito a questo tipo di comportamenti, soprattutto quando vengono messi in atto al di fuori del controllo degli adulti. Potrà essere utile parlare direttamente con il ragazzo che sembra essere coinvolto e informare tempestivamente la famiglia della situazione di rischio eventuale prima che possa ingenerarsi una dipendenza dal gioco e/o spese eccessive legate al gioco on line. Si ricordi comunque che ogni forma di gioco, anche via Internet, è vietato ai minori e che quindi, in qualità di inseganti è possibile riferire alla famiglia e al dirigente scolastico qualsiasi situazione che comporti eventuali rischi per i minori con i quali si intrattengono rapporti professionali.

2. Cyberbullismo

COSA DICE LA NUOVA LEGGE N. 71 DEL 2017 SUL CYBERBULLISMO

Uno strumento legislativo per la lotta alla prepotenza on line tra minori
Art. 1 (finalità e definizioni)
(…) 2. Ai fini della presente legge, per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Per approfondimenti:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg

2.1 LA PREPOTENZA AI TEMPI DI INTERNET: PER UNA DEFINIZIONE

Il cyberbullismo è un fenomeno recente per il quale minori utilizzano i nuovi media per veicolare o mettere in atto azioni vessatorie, persecutorie, lesive della dignità di coetanei.

La nuova legge n. 71 del 2017 recante "disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", approvata alla Camera del deputati il 17 maggio 2017, arriva a proporre una definizione univoca del fenomeno, declinando nei suoi articoli, quanto può essere definito cyberbullismo, quali azioni una vittima possa intraprendere, anche in assenza di reati commessi in suo danno, e quale impegno il mondo degli adulti "significativi" per i ragazzi, scuola, associazioni, forze di polizia in primis, possa intraprendere per aiutarli a fronteggiare questo fenomeno.

La dimestichezza delle nuove generazioni con la

tecnologia, nonché la facilità con cui è possibile realizzare e perpetrare prepotenze informatiche (click del mouse, touch sul display) rende difficile per i giovani comprendere a pieno il potenziale lesivo delle loro azioni "virtuali" e la concreta drammaticità delle conseguenze per le vittime (c.d. effetto della tecnomediazione). Lo schermo del computer o il display dello smartphone, si frappongono fisicamente e psicologicamente tra la sofferenza della vittima e l'autore della prepotenza, impedendo la piena comprensione di quanto doloroso sia quello che subisce la vittima. Secondo alcuni dati Censis (49° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, 2015) i giovani che usano Internet sono il 91,9%, si informano principalmente sulla Rete, il 77,4% dei giovani *under* 30 è iscritto a Facebook, il 72,5% tra i giovani è iscritto a Youtube.


Lorelyn Medina - fotolia

Questa massiccia diffusione dei nuovi media e dei social network tra i giovani, di fatto, costituisce un'opportunità sempre più precocemente concessa, senza un adeguato controllo da parte dei genitori, spesso meno competenti dei figli da un punto di vista informatico. Gli studiosi non sono concordi nel fornire una definizione sociale univoca del fenomeno e il carattere stesso di estrema dinamicità dello sviluppo tecnologico contribuisce a modificare le modalità con cui il cyberbullismo si manifesta, introducendo modi sempre nuovi di perpetrare prepotenze e vessazioni virtuali.

I dati della polizia postale hanno evidenziato come, nella quasi totalità dei casi arrivati all'attenzione della Specialità, vittime e cyberbulli si conoscono nella vita reale poiché condividono la realtà scolastica, sportiva o ricreativa in genere.

Questo elemento induce a considerare determinanti i prodromi di antipatie, rivalità, ostilità verbali che potrebbero manifestarsi anche in classe, fra studenti.

Occorre trovare da subito un modo di affrontare le conflittualità che si manifestano in ambito e in orario scolastico. La tempestività di questi interventi di mediazione può essere un elemento determinante in ordine al particolare fenomeno di cui parliamo: moltissimi ragazzi, già a partire dai 10, 11 anni, hanno un'intensa vita virtuale che prevede l'uso di profili social (Facebook, Instagram, Ask.fm, Twitter, ecc), messaggistica istantanea (Whatsapp, Snapchat, Kik, ecc), sistemi di videochiamata (Facetime, Skype,ecc), servizi di videosharing (Youtube, Musically, ecc), soprattutto nel tempo libero. La velocità delle comunicazioni via Web, la forte impulsività nonché l'instabilità emotiva tipiche della preadolescenza e dell'adolescenza possono condurre all'esacerbazione di "normali" antipatie nel giro di poche ore, trasformando episodi insignificanti di conflitto in vere e proprie emergenze mediatiche.

La sensibilità e la capacità di osservazione degli insegnanti possono essere l'elemento protettivo più forte e immediato, determinante per evitare l'aggravamento di situazioni di rischio che si amplificano grazie al Web. Per una definizione delle azioni più tipiche del cyberbullismo, così come descritte negli studi sociali di settore, possiamo riferirci allo schema di seguito riportato (Willard, 2016):

- **Flaming**: messaggi violenti e volgari che mirano a suscitare contrasti e battaglie verbali negli spazi web.
- **Harassment** (molestie)**:** l'invio ripetuto di messag-

gi offensivi e sgradevoli.

- **Denigration** (denigrazione)**:** insultare o diffamare qualcuno online attraverso dicerie, pettegolezzi e menzogne, solitamente di tipo offensivo e crudele, volte a danneggiare la reputazione di una persona e i suoi rapporti.
- **Impersonation** (furto d'identità): in questo caso l'aggressore ottiene le informazioni personali e i dati di accesso (nick, password, ecc.) di un account della vittima, con lo scopo di prenderne possesso e danneggiarne la reputazione.
- **Outing and Trickering**: diffondere on line i segreti di qualcuno, informazioni scomode o immagini personali; spingere una persona, attraverso l'inganno, a rivelare informazioni imbarazzanti e riservate per renderle poi pubbliche in Rete.
- **Exclusion** (esclusione): escludere intenzionalmente qualcuno/a da un gruppo on line (chat, liste di amici, forum tematici, ecc.).
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi intimidatori contenenti minacce e offese.

In generale gli studiosi indicano come tipico del cyberbullismo un'interazione tra coetanei che preveda (Smith et al. 2006):

> la reiterazione di azioni tecnologiche di aggressione, dileggio, diffamazione, violenza verbale ecc.;
> l'intenzionalità di ferire e ledere l'altro attraverso le azioni tecnologiche;
> l'asimmetria di potere tra il cyberbullo, più capace da un punto di vista informatico, più popolare sui social, più seguito sul Web rispetto alla vittima che non sa come difendersi.

La nuova legge n. 71 del 2017 sembra includere molti degli aspetti più significativi indicati dal mondo scientifico, definendo il cyberbullismo come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

2.2 LE IMMAGINI "PRIVATE" DIFFUSE IN RETE

LE SITUAZIONI DI RISCHIO GRAVE

Possono avere carattere di particolare gravità le situazioni in cui:

vi è commissione di reati di una certa gravità (pedopornografia, stalking, istigazione al suicidio).

Si ingenerano nelle vittime vissuti di profonda sofferenza reale (esclusione, dileggio via Whatsapp, creazione di pagine "contro").

Vi è un rischio reale urgente per i minori coinvolti (autolesionismo, dichiarazione di intenti suicidi, selfie "imprudenti").

I ragazzi affidano spesso al Web i primi approcci amorosi, le esplorazioni sessuali, secondo un'evoluzione del costume di socializzazione piuttosto recente. Non è infrequente quindi che i primi contatti tra ragazzi che provano reciproca attrazione siano affidati a messaggi sui social, a *like* su profili personali, a immagini su Instagram e che, talvolta, siano accompagnanti dallo scambio di immagini anche molto private. L'instabilità emotiva tipica dell'adolescenza può trasformare questo tipo di innocenti giochi tra innamorati in un incubo delatorio che colpisce le vittime con una forza e una velocità a volte inarrestabili.

La polizia postale ricorda

Le immagini sessuali (nudo, esibizione di genitali, video di azioni sessuali di autoerotismo, di rapporti sessuali) di minori degli anni 18 possono essere considerate immagini pedopornografiche ai sensi dell'art. 600 ter, ultimo comma (ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali).

La detenzione (avere la foto salvata nel telefonino/tablet) e la diffusione via Web ad altri utenti della rete attraverso la pubblicazione su pagine social (Facebook, Instagram, Twitter, ecc), con messaggi su

ESEMPI PRATICI DI SITUAZIONI DI CYBERBULLISMO

Esempio di comportamento di cyberbullismo	Articolo/i del codice penale	Cosa fare se si è vittima di questo comportamento?
Un ragazzo scatta foto o gira un video mentre un compagno è in bagno a scuola. L'autore del video/ foto li pubblica su un socialnetwork per scherzo all'insaputa della vittima.	**Art. 615 bis cp** **Interferenze illecite nella vita privata** Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.	Si può sporgere denuncia in un ufficio della polizia postale, raccontando i fatti e, possibilmente, fornendo tutte le informazioni e i file che sono stati pubblicati o diffusi con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.
Un ragazzo pubblica sulla sua bacheca di Facebook notizie false relative a un compagno di scuola indicandone nome e cognome e senza che questo sia fra gli amici che accedono al suo profilo: es."Carlo Rossi è un ladro che ruba nei supermercati!" oppure "Carlo Rossi è stato promosso perché il padre ha pagato i professori" oppure "Marta Bianchi fa la prostituta in strada".	**Art. 595 cp** **Diffamazione** Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.	Si può sporgere denuncia in un ufficio della polizia postale, raccontando i fatti e, possibilmente, fornire tutte le informazioni e i file che sono stati pubblicati o diffusi con orari e indirizzi Internet su cui sono stati pubblicati.
Un ragazzo manda decine di mail con minacce di morte alla sua ex fidanzata, le fa continuamente squillare il telefono senza rispondere, la segue quando va a casa e la minaccia, pubblica insulti sulla bacheca del profilo della ragazza su un socialnetwork . Gli insulti, i pedinamenti e le minacce continuano per dei mesi e nonostante le richieste della vittima di desistere.	**Art. 612-bis cp** **Atti persecutori** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.	Si può sporgere denuncia in un ufficio della polizia postale, raccontando i fatti e, possibilmente, fornire tutte le informazioni e i file che sono stati pubblicati o diffusi con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.

ESEMPI PRATICI DI SITUAZIONI DI CYBERBULLISMO

Esempio di comportamento di cyberbullismo	Articolo/i del codice penale.	Cosa fare se si è vittima di questo comportamento?
Una ragazza crea un profilo falso a nome di una compagna rubando le foto della compagna dal suo profilo vero su un socialnetwork e sulla bacheca del profilo pubblica insulti contro i professori, manda messaggi minacciosi agli amici, dichiara di voler avere rapporti sessuali con adulti.	**Art. 494 cp** **Sostituzione di persona** Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno.	Si può sporgere denuncia in un ufficio della polizia postale, raccontando i fatti e, possibilmente, fornire tutte le informazioni e i file che sono stati pubblicati o diffusi con orari e indirizzi internet su cui sono stati pubblicati.
Due minorenni hanno una relazione sentimentale e sessuale e decidono, di comune accordo, di filmare alcuni incontri sessuali tra loro. Quando si lasciano il ragazzo decide di pubblicare su YouTube il filmato girato con la fidanzata accompagnandolo con scherzi e battute.	**Art. 600-ter cp** **Pornografia minorile** È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di 18 anni realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero riproduce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di 18 anni a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.	Pur essendo preferibile sporgere denuncia, è sufficiente recarsi in un ufficio della Polizia di Stato e raccontare cosa accade perché sia possibile avviare un'indagine e individuare i responsabili. È preferibile conservare i files e annotare il/i siti sui quali sono comparse o vengono diffuse le immagini personali intime.
Una ragazza apre la sua email oppure il profilo su Facebook/Tweeter/ ecc. usando username e password, alla presenza di una sua amica. Dopo un litigio, l'amica, che ricorda la password e lo username, entra nella sua casella di posta e cancella tutti i messaggi presenti.	**Art. 615-ter cp** **Accesso abusivo a sistema informatico** **e art. 616 cp** **Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza** Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa (cp 120; cpp 336). Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.	Si può sporgere denuncia in un ufficio della polizia postale, raccontando i fatti.

ESEMPI PRATICI DI SITUAZIONI DI CYBERBULLISMO

Esempio di comportamento di cyberbullismo	Articolo/i del codice penale	Cosa fare se si è vittima di questo comportamento?
La nuova legge n. 71 del 2017 **Un ragazzo che ha compiuto 14 anni viene fotografato a scuola durante un'interrogazione da un compagno. La foto, che inquadra le spalle e la schiena del ragazzo, viene pubblicata su un socialnetwork e diventa virale, accompagnata da prese in giro e insulti poiché la maglietta indossata dal ragazzo viene giudicata troppo stretta e fuori moda.**	**Gli articoli della legge n. 71 del 2017 che possono essere applicati** **Art. 2 (tutela della dignità del minore)** **1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subìto taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del *social media* un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo Url (*Uniform resource locator*), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.** **Art. 5 (informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero)** **1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.** **Art. 7. (ammonimento)** **Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.** **2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.** **3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.**	**Il ragazzo o i suoi genitori possono inoltrare al social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco della foto e dei contenuti denigratori. Se il socialnetwork non provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.** **Il ragazzo può chiedere l'aiuto dell'insegnante che informerà della situazione il dirigente scolastico. Questo potrà provvedere a parlare con i genitori e definire le azioni da intraprendere per la risoluzione del caso.** **Il ragazzo e la sua famiglia possono richiedere l'applicazione del provvedimento dell'ammonimento del questore, recandosi in un ufficio di polizia, esponendo i fatti di cui è stato vittima. Qualora gli elementi forniti siano sufficienti, il cyberbullo e un genitore/tutore saranno invitati a presentarsi in un ufficio di polizia in riferimento alle azioni di prepotenza on line compiute.**

Whatsapp, Telegram, ecc o su altri spazi web può determinare la commissione dei reati di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico (art. 600 quater).

Si tratta di un reato "procedibile d'ufficio" e questo comporta l'obbligo, per l'insegnante che ne viene a conoscenza, di fare altrettanto, con la massima urgenza, con il dirigente scolastico perché adotti le misure necessarie di denuncia e di tutela delle vittime.

> Se le immagini che si stanno diffondendo in maniera virale tra gli studenti sono "palesemente sessuali" oppure rappresentano compimento di azioni sessuali, anche spontanee, o esposizione di nudità da parte di minori, ci si trova di fronte a materiale che assume carattere di illegalità (materiale pedopornografico). In questo caso, è necessario effettuare, nel più breve tempo possibile, una comunicazione alla polizia in modo che possa valutare quanto

sta accadendo. Sarà necessario che l'insegnante informato sui fatti stili una relazione formale al dirigente scolastico e che questo la trasmetta alla procura territoriale o alla polizia postale o ad altra forza di polizia;

- se si tratta di immagini private, personali, ma non sessuali, che vengono condivise tra gli studenti senza autorizzazione, allora occorre informare quanto prima i genitori del ragazzo/a ritratto in modo che possano valutare se avviare una richiesta di blocco, oscuramento o rimozione secondo quanto indicato dalla nuova legge n. 71/2017, sporgere una denuncia nei casi in cui sia stato commesso un reato. In questi casi infatti potremmo essere di fronte ad una violazione della privacy o ad altri tipi di reati in cui occorre, secondo quanto previsto per legge, la querela della parte offesa perché si attivi un'indagine e/o un procedimento penale.

È necessario cercare di bloccare urgentemente la diffusione delle immagini "private" fra gli studenti; è fondamentale agire in modo tempestivo e urgente perché il rischio di una diffusione globale delle immagini è alto.

COSA SI PUÒ FARE SUBITO

Azioni di sensabilizzazione

Nei momenti immediatamente successivi alla notizia che stanno circolando immagini private tra gli studenti, può essere utile coinvolgere tutti i ragazzi in un momento di riflessione collettivo, spiegando nelle classi che contribuire a diffondere immagini altrui, soprattutto se private, può costituire un reato di una certa gravità. Non sarà necessario né consigliabile riferirsi al caso specifico per non esporre la vittima alla possibilità di essere riconosciuta, ma essere espliciti sui rischi che si corrono potrà essere utile a far desistere i ragazzi dal contribuire alla diffusione delle immagini.

Se fra i ragazzi qualcuno mostra le immagini private che gli sono arrivate sullo smartphone, invitatelo a non cancellare, inviare, diffondere in nessun modo file o immagini dal supporto, da profili social e su gruppi Whatsapp, ecc.

Tutte queste azioni possono modificare i dati presenti nel supporto, alterandone lo stato originario. Ogni elemento potrà essere utile all'avvio di indagini per determinare chi ha messo in circolazione e contribuito alla condivisione del materiale illegale, qualora necessario.

L'insegnante o il personale ata (ausiliari, tecnici e amministrativi) che è venuto a sapere della situazione di rischio potrà raccogliere spontaneamente dalla vittima o da chi conosce la situazione, elementi relativi ai luoghi virtuali su cui si sta diffondendo l'immagine, i tempi della diffusione, e il tenore delle immagini stesse. Tutte queste informazioni saranno utili e dovranno trovare spazio nella segnalazione del dirigente scolastico alle autorità competenti.

Se sussistono dubbi su come agire, non esitare a contattare prontamente il Compartimento/Sezione di polizia postale più vicino per ottenere il necessario supporto. La specializzazione della polizia postale nei reati informatici può facilitare la comprensione delle situazioni di rischio urgente ma qualsiasi presidio delle forze dell'ordine è in grado di fornire un supporto qualificato in casi di pericolo.

Nei casi in cui si tratti di immagini indiscrete ma non sessuali, magari usate per deridere e diffamare un coetaneo, sarà utile convocare urgentemente i genitori dei ragazzi coinvolti separatamente, in modo da non favorire l'innesco di reciproche colpevolizzazioni non utili a risolvere l'emergenza in corso.

Nel corso dell'incontro potranno essere illustrate le vicende in cui sono coinvolti i ragazzi.

5.3 TUTTI CONTRO UNO: INTERNET PER DERIDERE

I ragazzi affidano spesso al Web il racconto quotidiano della loro vita sentimentale e affettiva senza concretamente mettere filtri tra ciò che è pubblico e ciò che è privato. Spesso simpatie, antipatie, rivalità e invidie siano affidati a rapidi giochi di *like*, amicizie concesse e tolte su Facebook, inviti in gruppi Whatsapp, *follower* su Instagram o chat segrete su Telegram.

Pagine tipo spotted

Le *pagine spotted* sono spazi web in socialnetwork diffusi tra i ragazzi aperte con la denominazione "spotted-avvisato" e/o semplicemente con il nome dell'istituto scolastico. Le pagine sono amministrate di solito da uno studente dell'istituto scolastico che la gestisce senza rivelare la sua identità. I frequentatori della pagina inviano messaggi con insulti, dichiarazioni d'amore, di odio, pettegolezzi e quanto la fantasia adolescenzia-


Antonioguillem - fotolia

le suggerisce perché l'amministratore le pubblichi sulla pagina, senza rivelare il mittente. Non c'è limite al livello di crudezza e di cattiveria che i minori possono esprimere in questi spazi web.

La polizia postale ricorda

La responsabilità penale su Internet non subisce variazioni se non in ordine alla mera imputabilità che si raggiunge, previa determinazione del giudice minorile, a partire dai 14 anni di età. Il fatto che un utente gestisce una pagina di social network attraverso un profilo falso rende impossibile l'identificazione ai soli utenti del socialnetwork stesso ma non inficia la capacità della polizia giudiziaria di risalire al responsabile.
Esistono specifici accordi internazionali di cooperazione di polizia che possono consentire di risalire all'intestatario di un profilo qualora l'autorità giudiziaria, insieme alla polizia postale, ritenga necessario effettuare tali accertamenti.

Il tenore dei messaggi "anonimi" postati introduce una distinzione importante: chi è citato in insulti, delazioni, pubblicazioni non autorizzate di dati, immagini o video personali deve effettuare una denuncia se vuole che la polizia postale identifichi il responsabile e provveda a determinare la rimozione dei contenuti indesiderati.

La denuncia/querela della "parte offesa" è necessaria nei casi di: minacce, insulti, molestie, violazione della privacy (chat private diffuse in rete, minacce di morte, insulti diffusi in rete all'indirizzo di qualcuno, ecc.) per poter avviare le indagini. Nei casi elencati infatti si è di fronte a reati cosi detti "procedibili a querela di parte". La procedura penale infatti stabilisce che per alcuni di reati che prevedono la lesione di diritti individuali sia il detentore del diritto stesso a richiedere una tutela all'autorità giudiziaria.

A partire dai 14 anni vi è la possibilità per le vittime di effettuare una denuncia anche in assenza dei genitori e questo, in tutti quei casi in cui sia la vergogna a fungere da deterrente più forte per formulare una richiesta d'aiuto, è un elemento che può ridurre paure e ansie. L'insegnante potrà aiutare lo studente a richiedere la necessaria protezione dei genitori in una situazione di rischio on line di questo tipo.

Pagine social contro

Sui social network è possibile con grande facilità creare dei gruppi tematici aperti a tutti o il cui accesso è consentito su autorizzazione dell'amministratore della pagina. Questi spazi Web sono gratuiti e gestiti in piena autonomia da chi li crea. Non è inusuale che ne vengano creati alcuni contro studenti.

Si tratta di spazi web che velocemente diventano cassa di risonanza di prese in giro, diffusione di immagini private, di indiscrezioni che, qualora affidate al web, vengono diffuse in modo virale, amplificando all'infinito la portata lesiva della delazione/molestia/presa in giro.

Le pagine potrebbero essere costruite anche per deridere insegnanti, dirigenti o in generale contro il personale scolastico. In molti casi l'intento è provocatorio o ludico ma il tenore dei messaggi potrebbe raggiungere livelli di una certa aggressività verbale. Nei casi inoltre in cui, in modo esplicito, sia istigato nella vittima il suicidio o l'autolesionismo, ci si trova di fronte a una situazione che necessita di un intervento urgente. In genere le voci in merito all'esistenza di queste pagine circolano velocemente tra gli studenti e non sarà quindi infrequente che uno o più insegnanti ne vengano a conoscenza, magari accogliendo le preoccupazioni di qualche compagno della vittima.

La polizia postale ricorda

Aprire una pagina social contro qualcuno potrebbe determinare la commissione di uno o più reati qualora in essa siano diffuse:

- immagini personali della vittima non autorizzate (nel caso dei minorenni la possibilità di diffondere immagini personali in Rete è sempre subordinata a un'autorizzazione esplicita e scritta dei genitori;
- insulti pesanti e prese in giro: le frasi ingiuriose al chiaro indirizzo di qualcuno possono determinare la commissione del reato di minacce (es. quando ti vedo all'uscita ti ammazzo di botte) e/o diffamazione (es. il cyberbullo scrive sul profilo Facebook: Marco Rossi è il peggiore deficiente che si conosca sulla terra);
- istigazioni all'autolesionismo o al suicidio.

È chiaro che si tratta di qualcosa di molto spiacevole per chi lo subisce e, al di là degli addebiti penali o civili che possono essere ascritti al gestore della pagina social, occorre agire con una certa velocità per depotenziare la lesività della diffusione virale degli insulti.

Sarà quindi opportuno informare quanto prima la famiglia della vittima di quanto sta capitando in modo che possano, senza esitazione, valutare come procedere.

I reati di minaccia (art. 612 cp), molestia (art. 660 cp) e diffamazione (art. 595 cp) necessitano di una denuncia formale da parte della vittima per dare vita a specifiche indagini da parte della polizia il cui obiettivo sia individuare il responsabile.

La polizia postale consiglia

Molti social hanno dei servizi di assistenza in grado di recepire reclami, segnalazioni degli utenti relative a contenuti offensivi o minacciosi, anche se aperti e gestiti da altri.

La richiesta di chiusura della pagina tuttavia potrà rendere difficile per la polizia postale concludere indagini sul responsabile dell'apertura poiché, se il Social chiude la pagina, cancella spesso contestualmente tutti i dati relativi allo spazio web che verrà chiuso.

Sarà quindi la famiglia della vittima a valutare se e come procedere.

Ricordiamo che l'identificazione certa del responsabile della creazione di pagine "contro" può essere effettuata solo dalla polizia giudiziaria che agisce sempre sotto la supervisione di un'Autorità Giudiziaria specializzata in queste materie, a partire dalla denuncia di una vittima, se maggiore di 14 anni o dai genitori della stessa se minore dei 14 anni.

3. Azioni e strategie di protezione sul Web

ATTI MINISTERIALI SUL TEMA DEL CYBERBULLISMO

Dm 5 febbraio 2007, n. 16, ministro Fioroni "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo"

Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo, aprile 2015

www.generazioniconnesse.it

3.1 GLI STRUMENTI PER LA SCUOLA

In questo capitolo saranno delineate alcune proposte operative e modelli che possono essere utili per integrare negli strumenti propri del mondo della scuola elementi relativi ai pericoli di Internet.

Un patto di corresponsabilità "digitale"

Il patto educativo di corresponsabilità è una forma di "contratto formativo" sottoscritto tra scuola e famiglia che definisce la base dei reciproci impegni concordi assunti dalle famiglie e dalla scuola, per garantire la qualità della vita a scuola.

Si tratta di uno strumento utile per introdurre a scuola un tema così delicato come quello dell'uso dei nuovi media, presentando ai genitori e agli studenti stessi le linee di indirizzo che la scuola ha scelto e stimolando in questi una condivisione di reciproci impegni per garantire la sicurezza e il benessere di tutti..

Come farne uno strumento di prevenzione ai rischi di Internet per gli studenti?

I genitori sono spesso animati da ansie e preoccupazioni per la sicurezza dei loro figli in riferimento a spostamenti da casa a scuola e da scuola a casa. Sentono come necessario, per garantire l'incolumità dei figli, la possibilità di raggiungerli telefonicamente sempre. Di-

venta piuttosto impopolare quindi proporre ai genitori un divieto assoluto di portare i cellulari a scuola, soprattutto per ragazzi che si recano a scuola o tornano a casa da soli (scuola secondaria di primo grado). La presenza a scuola di telefoni cellulari che navigano su Internet e capaci di scattare foto, di effettuare videoriprese, quando in mano a preadolescenti con ridotta esperienza tecnica, può costituire un rischio.

Fra le novità previste dalla legge n. 71 del 2017 sulla lotta al cyberbullismo, è indicata l'importanza di inserire nel testo del patto di corresponsabilità elementi specifici che riguardino proprio i reciproci impegni in merito all'uso delle nuove tecnologie a scuola, in modo da contenere al massimo il rischio che bravate, scherzi e antipatie frequenti tra preadolescenti e adolescenti diventino forme di cyberbullismo in grado di indurre sofferenza e difficoltà relazionali più serie, sia per chi le subisce che per chi le mette in atto.

Questa tematica ha una notevole importanza per studenti in fase preadolescenziale e adolescenziale anche in ordine al principio di imputabilità dei minori che si instaura a partire dal compimento dei 14 anni.

La polizia postale consiglia

La preadolescenza (10-14 anni) è di sicuro il momento in cui si manifesta in modo più intenso l'attrazione dei ragazzi verso le nuove tecnologie: il passaggio alla scuola media, l'aumento dell'autonomia negli spostamenti, la forte pressione sociale esercitata dal gruppo di coetanei, l'avvio della pubertà che comporta importanti cambiamenti fisici sono tutti elementi che spingono i ragazzi a diventare fruitori quotidiani di tecnologia, soprattutto attraverso social network e smartphone.

A partire dalla scuola secondaria di primo grado è consigliabile inserire il tema delle nuove tecnologie nel patto di corresponsabilità, indicando che nell'istituto in cui si sta iscrivendo lo studente esistono delle specifiche norme di comportamento che riguardano l'uso della nuova tecnologia per gli studenti e gli insegnanti. Sarà poi utile esplicitare che il dettaglio di queste norme di comportamento e delle sanzioni conseguenti sono affrontate nel regolamento d'Istituto. Potrà ugualmente essere importante assicurare una facile accessibilità al testo del patto di corresponsabilità e del regolamento d'istituto, magari rendendolo scaricabile dal sito della scuola o da qualsiasi spazio web destinato alle comunicazioni scuola-famiglia.

Negli ultimi anni sembra sempre più anticipato l'approccio dei bambini con le nuove tecnologie: spesso è il regalo preferito per la promozione, per eventi religiosi tra i 9 e i 10 anni di età. Potrebbe quindi essere utile anticipare alla scuola primaria l'introduzione di elementi prescrittivi relativi all'uso delle nuove tecnologie a scuola, anche in considerazione dei costumi sociali di uso delle nuove tecnologie che possono avere una variabilità regionale significativa e che stanno attualmente cambiando nella direzione di una progressiva anticipazione dell'approccio dei bambini alle nuove tecnologie.

Il patto di corresponsabilità è espressione della volontà di tutte le parti importanti (genitori, insegnanti, dirigente scolastico, personale non docente, etc) della scuola e, in quanto espressione di queste parti, va considerato vincolante per ognuna di esse. In tutti quei casi in cui le famiglie non si dimostrino collaborative per la sottoscrizione del patto, sarà importante cercare di chiarire quali sono i motivi del rifiuto alla sottoscrizione e ricondurre all'alleanza necessaria il genitore che si mostra meno collaborativo. Il rifiuto del genitore di sottoscrivere il patto di corresponsabilità non incide comunque sulla possibilità di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di studenti che mettono in atto comportamenti inadeguati o denunciare situazioni di rischio poiché, in entrambi i casi, l'accordo con le famiglie è un presupposto utile ma non determinante in ordine agli obblighi giuridici e formali che l'insegnante ha.

Una proposta di patto di corresponsabilità

Può essere sufficiente indicare nel patto di corresponsabilità che il regolamento di istituto stabilisce delle regole a cui i ragazzi devono attenersi a scuola per l'uso di telefonini, smartphone e tablet. Il dettaglio delle regole di comportamento e di uso dei nuovi media potrà essere espresso nel regolamento di istituto che definirà anche le eventuali sanzioni in caso di non rispetto delle regole scolastiche.

In generale i principi fondamentali che possono ispirare un patto di corresponsabilità "protettivo" dei rischi di Internet possono così essere sintetizzati:

- in classe e durante l'orario scolastico l'uso di smatphone e tablet personali è subordinato a quan-

to deciso dal consiglio di istituto (es. divieto di uso, uso sotto la supervisione dei docenti, uso per esercitazioni con l'animatore digitale e/o in laboratori informatici/sale multimediali, uso attraverso reti wifi scolastiche, ecc) ed espresso nel dettaglio nel regolamento di istituto;

- la scuola stabilisce delle sanzioni per chi utilizza fuori dalle regole smartphone e nuove tecnologie nei luoghi e durante l'orario scolastico;
- la scuola promuove, realizza e partecipa a iniziative per la sensibilizzazione dei ragazzi, dei genitori e degli insegnanti ai rischi di internet, anche in collaborazione con enti pubblici e privati attivi nella protezione dei minori.

La polizia postale ricorda

L'imputabilità dei minorenni

Fino al compimento dei 14 anni di età i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati *in primis* saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. Dai 14 ai 18 anni i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un giudice minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta. Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi.

Il pubblico ufficiale

Ai sensi della formulazione della legge n. 26 aprile 1990 n. 86, la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali, (ma anche di docenti di istituti scolastici parificati) in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi; e, al di là dell'espressione letterale, l'art. 17 della citata legge va interpretato nel senso che si ha svolgimento della funzione pubblica, anche solo mediante il potere autoritativo oppure quello certificativo. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o a opera di minori.

3.2 GLI INCONTRI DI PREVENZIONE AI RISCHI DI INTERNET

LA POLIZIA DI STATO E IL SUO IMPEGNO DIRETTO CON I RAGAZZI

La Campagna itinerante "*Vita da Social*" è un'iniziativa cofinanziata dalla Commissione Europea, organizzata dal Polizia di Stato/Servizio Polizia Postale che, attraverso 57 tappe in varie città italiane realizzerà incontri rivolti a studenti, insegnati e genitori sui rischi e le opportunità di Internet.
Guarda anche:

www.commissariatodips.it
Pagine FB:
Una Vita da Social
Commissariato di Ps Online

Aiutare i ragazzi a riflettere sul Web

La scuola è uno dei luoghi più significativi nell'esperienza quotidiana dei ragazzi: la quantità di ore che vi trascorrono, l'importanza di ciò che vi apprendono, la qualità delle relazioni sociali che in essa si costruiscono fanno di questa istituzione una pietra miliare del percorso di crescita di ogni ragazzo.

La qualità del dialogo, l'autorevolezza delle figure del mondo scolastico sono elementi che possono facilmente giocare a favore delle azioni di protezione da intraprendere in favore degli studenti. I rischi di Internet sono una tematica molto attuale e sentita dai ragazzi e quindi appare assai importante cercare insieme a loro delle risorse che potenzino la loro stessa protezione da eventuali rischi. La pluriennale esperienza della polizia postale nel costruire campagne di sensibilizzazione su questi temi ha consentito di definire alcuni elementi strategici particolarmente utili nella strutturazione di interventi informativi che potrebbero trovare spazio nella didattica quotidiana o nella riflessione sulle materie attinenti ai processi di sviluppo tecnologico.

Il digital divide[1] può indurre i ragazzi a offrirsi come guide tecnologiche e gli adulti a suggerire come l'esperienza può guidare il comportamento

La struttura degli incontri

Il dialogo con i ragazzi può provenire dal commento a un fatto di cronaca o in relazione a episodi che riguardino gli studenti dell'istituto.

Si può proporre di effettuare delle ricerche sui temi "caldi" indicati di seguito, oppure proporre una discussione di gruppo a cui l'insegnante potrà aggiungere precisazioni, qualora necessarie soprattutto in riferimento a quanto disposto dalla legge italiana.

I temi che di solito riscuotono il maggiore interesse nei ragazzi riguardano:

- l'uso dei socialnetwork;
- l'adescamento su Internet e i contatti con persone sconosciute in Rete;
- la circolazione indesiderata di immagini personali;
- la responsabilità penale dei minorenni su Internet.

L'uso di spot, video o film sull'argomento può spesso facilitare la riflessione poiché il potenziale emotigeno delle immagini è in grado di sollecitare in modo più forte il mondo interiore dei ragazzi, così abituati a usare e fruire delle immagini.

Di seguito una lista di link nei quali sono presenti filmati utili a stimolare una riflessione in classe:

> **Cuori Connessi:** *https://www.youtube.com/watch?v=lQJ4pJ0hHwQ.*
> **Like, storie di vita online:** *https://www.youtube.com/watch?v=F-64Mh_sz8Y.*
> **Contro il cyberbullismo:** *https://www.youtube.com/watch?v=Hkx5rhuoInw.*
> **Phishing:** *https://www.youtube.com/watch?v=zkw4z0p53JU.*
> **Privacy e socialnetwork:** *https://www.youtube.com/watch?v=BqtnYcfgLbM.*
> **Adescamento e internet:** *https://www.youtube.com/watch?v=h0y3X_pKea0.*
> **Sex-extortion: https:** *//www.youtube.com/watch?v=f4PXcAjRgto&feature=youtu.be.*
> **Diffusione di informazioni e socialnetwork:** *https://www.youtube.com/watch?v=s5Fm5f61btc.*
> **Il canale Youtube del Safer Internet Center Italy:**
> *https://www.youtube.com/user/GenerazioniConnesse.*
> **Il canale Youtube della Polizia di Stato:** *https://www.youtube.com/user/poliziadistato.*

Sarà importante chiedere ai ragazzi di esprimere le loro personali convinzioni sulle questioni dell'imputabilità su Internet e sulla responsabilità penale dei minori poiché, cosi come evidenziato dalla ricerca scientifica "*Quanto condivi?*" condotta dall'Unità di analisi dei crimini informatici della polizia postale[2] con Sapienza università di Roma; facoltà di Medicina e Psicologia, sotto la supervisione scientifica della professoressa Anna Maria Giannini, i ragazzi spesso sono inconsapevoli dei loro diritti e doveri, indotti a credersi anonimi e


ACP prod - fotolia

1. Digital divide: con questo termine ci si riferisce in genere al divario, alla disparità, alla disuguaglianza digitale che è tipico di alcune categorie sociali, in riferimento alla possibilità e alla capacità di usufruire di tecnologie digitali.

2. Unità di analisi dei crimini informatici: è un'équipe di funzionari psicologi della Polizia di Stato che si occupa di profiling, formazione, ricerca e studio sui crimini informatici all'interno dei compiti istituzionali del centro nazionale per il contrasto della pedopornografia on line

irrintracciabili su Internet dalla semplicità di alcuni gesti e dalla distanza fisica dalle potenziali vittime dei loro scherzi e delle loro bravate.

La discussione in classe potrà avere un momento in cui gli apprendimenti più importanti verranno fissati dall'intervento dell'insegnante/animatore digitale. Sarà molto importante in tale fase che siano forniti esempi concreti di casi possibili, attraverso l'uso di un linguaggio semplice e diretto, adattato ai differenti livelli evolutivi:

- per i bambini delle scuole primarie appare molto evidente l'attrazione intensa che esercitano le nuove tecnologie ma le capacità di valutazione delle conseguenze delle azioni, quelle di pensiero astratto sono ancora in via di sviluppo e questo li rende navigatori e fruitori di Internet imprevedibili e sprovveduti, molto vulnerabili. Per questo tipo di destinatari appare ancora più strategico l'uso di esempi concreti quando non addirittura un'esercitazione pratica con i pc della scuola o gli smartphone personali per mostrare direttamente le conseguenze delle azioni in Rete.
- Per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, emerge dall'analisi dei casi arrivati all'attenzione del cncpo che la motivazione ludica (scherzo, bravata, gara fra coetanei) sia quella che più frequentemente spinge i ragazzi ad agire in modo scorretto e/o illegale su Internet.
- I ragazzi delle scuole superiori invece sembrano più spesso agire con un autentico desiderio di arrecare danno ai destinatari delle azioni scorrette ma frequentemente non possiedono le competenze informatiche sufficienti a comprendere la reale portata globale della diffusione di foto, video e informazioni private.

Alcune tematiche come quella dell'adescamento on line o del cyberbullismo toccano aspetti della vita dei ragazzi molto personali ed è innegabile che possa esserci una certa difficoltà a toccare tasti così sensibili come la sessualità, le difficoltà di socializzazione, la sofferenza interiore. Un approccio teso soprattutto a stimolare i ragazzi a esprimersi potrebbe rendere le cose più semplici, proponendo un punto di vista non tanto prescrittivo quanto interlocutorio.

Le schede giuridiche e le sintesi dei diversi rischi possibili su Internet contenute in questo inserto possono facilmente aiutare a definire spunti e argomenti utili da trattare.

3.3 IL REGOLAMENTO D' ISTITUTO

Un regolamento d'istituto "digitale"

Il regolamento d'istituto è l'attuazione dello statuto in ogni scuola, deve dunque dichiarare le modalità, gli spazi i tempi di azione degli studenti, deve stabilire le regole che garantiscano il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche e prevedere eventuali sanzioni. È indispensabile, quindi, che la formulazione dei regolamenti sia affidata a una commissione in cui siano rappresentate tutte le componenti scolastiche, studenti, famiglie, docenti, tutti quelli cioè legati dal patto espresso nel Ptof (piano triennale dell'offerta formativa) e dal fine ultimo del successo formativo di ogni ragazzo.

Come farne uno strumento di prevenzione ai rischi di Internet per gli studenti

Il regolamento d'Istituto può contenere indicazioni più precise e dettagliate rispetto al patto di corresponsabilità rispetto all'uso di tecnologia a scuola: in esso potrebbero trovare spazio sia le regole da rispettare in orario scolastico, sia le eventuali sanzioni applicate in caso di non rispetto in riferimento all'uso delle nuove tecnologie. Un regolamento può contenere degli schemi nei quali siano inseriti, in ordine di gravità, tutti quei comportamenti che costituiscono infrazioni disciplinari. A partire dalle scuole secondarie di primo grado, potrà essere utile esplicitare nel patto di corresponsabilità la presenza di regole specifiche per l'uso delle nuove tecnologie a scuola.

La polizia postale consiglia

La possibilità di usare smartphone e tablet durante l'orario scolastico costituisce una misura di importante supporto all'attività didattica perché può contribuire ad ampliare la gamma delle azioni formative possibili ma si tratta pur sempre di una possibilità non priva di effettivi rischi per i ragazzi.

Sarebbe quindi consigliabile ridurre al minimo necessario, se non addirittura vietare, l'uso degli stessi per i ragazzi più giovani (10-14 anni) durante l'orario scolastico, magari utilizzando dei box in cui racco-

gliere gli stessi sulla cattedra dei professori, durante le lezioni. Si otterrà così l'importante effetto di instillare nei ragazzi l'idea che, laddove esistono delle regole, siano impliciti dei pericoli che seppure i ragazzi percepiscono come evanescenti, gli adulti conoscono bene, agendo di comune accordo attraverso il patto di corresponsabilità. Per i ragazzi più grandi (14-18 anni) si potran-



no adottare strategie diverse: se il divieto di uso a scuola può sembrare mortificante e poco rispettoso di una capacità di autodeterminazione in via di sviluppo, si potrà eleggere per ogni classe un responsabile tra i ragazzi stessi, un *peer-leader*, che per competenza, disponibilità, popolarità possa assumersi la responsabilità di monitorare il comportamento dei coetanei in ambito cyber (socialnetwork, messaggistica, giochi on line, etc), invocando l'ascolto degli insegnanti e dei genitori qualora si verifichino casi di inottemperanza alle principali norme di rispetto degli altri.

Particolare attenzione dovrà essere prestata all'opportunità di connettersi alle reti wi-fi: l'accesso alla Rete scolastica potrà essere subordinato a una password e ad un sistema di identificazione degli studenti utenti connessi. Questo tipo di misura assicura alla scuola che le sue Reti di connettività non vengano utilizzate in modo scorretto e/o illegale, senza poter risalire al responsabile e fornisce agli studenti la consapevolezza che nella Rete scolastica ogni azione ha delle specifiche conseguenze in ordine alla qualità delle stesse. La connessione può essere limitata ad una *white-list* di siti possibili (una lista di siti di interesse didattico stabilita da insegnanti e dirigenza scolastica) che inibisca l'accesso a tutti gli indirizzi non presenti nella lista consentita. Un'attenta valutazione potrà esser fatta in merito all'eventualità di avere pagine social della scuola, delle singole classi, di singoli plessi, nonché di gruppi tipo Whatsapp/Telegram poiché questo presuppone un'opera di necessaria sorveglianza o moderazione sui contenuti diffusi in Rete dagli studenti che può essere piuttosto faticosa ma oltremodo necessaria. Qualora inoltre lo spazio web venga inteso come naturale prolungamento dell'attività didattica, per esso vale un corrispondente vincolo di responsabilità funzionale dell'insegante nel garantire la sicurezza per gli studenti che vi partecipano.

Una proposta di schema di regolamento d'istituto

Di seguito si espone uno schema tipo di classificazione delle infrazioni disciplinari relative all'uso delle nuove tecnologie che potrebbero essere inserite nel regolamento d'istituto. La classificazione esposta di seguito include una proposta di trasformazione di alcuni comportamenti di solito considerati non gravi in gravi quando commessi o diffusi da studenti attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete Internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via Web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse. L'applicazione delle regole e delle sanzioni specificate nel regolamento potrà intendersi esaustiva per tutti quei casi di minore gravità in cui non si ravvisa il compimento di reati. Qualora sussista il dubbio che il comportamento inadeguato determini la commissione di un reato, l'insegnante informerà il dirigente scolastico con una relazione scritta, assicurandosi che la relazione dia corso all'attivazione delle autorità competenti. Laddove a scuola viga il divieto di uso di smartphone e tablet, la viralizzazione di contenuti nocivi è già in parte contenuta, almeno in orario scolastico, dalla difficoltà per i ragazzi di agire sul Web. Per i ragazzi più grandi il tempestivo coinvolgimento delle famiglie potrà arginare la diffusione di immagini e insulti fra i ragazzi, attivando una rete di supporto sinergica tra gli adulti di riferimento.

Tabella A – Proposta di infrazioni disciplinari non gravi

DOVERI dello studente	COMPORTAMENTI che si definiscono come infrazioni ai "doveri"	QUANDO può scattare la sanzione?
Rispetto per gli altri Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali.	• insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; • atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli. ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su socialnetwork, servizi di messaggeria istantanea, ecc.	Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su socialnetwork, servizi di messaggeria istantanea, etc. La sanzione potrebbe scattare al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti.

Tabella B – Proposta di infrazioni disciplinari gravi

DOVERI dello studente	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazioni GRAVI	QUANDO può scattare la sanzione?
Rispetto per gli altri	• ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; • utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; • azioni violente, di danneggiamenti e aggressioni verbali diffuse via Web o veicolate tramite socialnetwork e/o servizi di messaggeria istantanea. ATTENZIONE Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su socialnetwork, servizi di messaggeria istantanea, ecc. occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi.	La sanzione potrebbe scattare al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti.
Rispetto per gli altri (compagni, docenti, personale non docente)	• propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone che viene diffuso attraverso pagine social, messaggistica instantanea e altre piattaforme web. ATTENZIONE Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su socialnetwork, servizi di messaggeria istantanea, etc. occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi.	La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti.
Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute	• danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre) ripreso e diffuso attraverso pagine social, messaggistica instantanea e altre piattaforme web. ATTENZIONE I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. È importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, ecc).	La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti.

COSA FARE

Ludopatia tecnologica

Il gioco d'azzardo on line e off line è sempre vietato ai minori. È possibile tuttavia che minori con disponibilità economica, anche virtuale, accedano a siti esteri dove si gioca d'azzardo. Molti siti stranieri infatti richiedono garanzie della maggiore età facilmente aggirabili, consentendo ai ragazzi di entrare senza troppa difficoltà in casinò virtuali gestiti in Paesi molto lontani dall'Italia. Sarà importante informare la famiglia se l'insegnante viene a conoscenza di abitudini condivise tra gli studenti di giocare d'azzardo on line poiché il rischio che si instauri una dipendenza patologica dal gioco on line è reale.

Cyberbullismo: casi difficili /1

Conflittualità lievi o acute tra coetanei possono facilmente diventare azioni di prepotenza e prevaricazione reiterate e attuate anche via Internet, con gravi effetti di amplificazione per le vittime.
Per evitare l'aggravamento di antipatie può essere utile promuovere un confronto diretto tra i soggetti coinvolti, anche attraverso lavori di gruppo. Accogliete con calma e senza giudizio le testimonianze spontanee che riguardano la circolazione in Rete, sui social o su Whatsapp di immagini "intime" di studenti. Non spetta all'insegnante fare accertamenti, approfondimenti in merito alla veridicità di quanto riferito, ma sarà importante annotare tutti gli elementi che vengono raccontati e riportarli in una relazione formale di servizio al dirigente scolastico. È bene ricordare che le immagini sessuali di minori possono essere considerate immagini illegali di pornografia minorile ai sensi dell'art. 600 ter cp. In questi casi, data la possibilità che si stiano verificando fatti penalmente rilevanti, l'insegnante informa il dirigente scolastico per iscritto o a voce con una relazione formale. Il dirigente scolastico, informato dall'insegnante, segnalerà il caso alle forze dell'ordine o alla procura della Repubblica, per una valutazione e l'eventuale avvio delle indagini. Gli elementi utili da raccogliere direttamente dalle vittime o da altri studenti informati possono essere i seguenti:

- luoghi virtuali dove si sta diffondendo l'immagine/insulto (es. Facebook, Whatsapp, Instagram, ecc);
- la tipologia di immagini/insulti che circolano in Rete;
- da quanto tempo circolano, ecc.

Rassicurate il ragazzo/a che quanto riportato è confidenziale, che non sarà riportato a compagni e altri studenti ma che sarà necessario parlarne con i genitori poiché sussiste un obbligo di legge di informarli di quanto accade al loro figlio.
Rinforzate nel ragazzo/a l'idea che la sua richiesta di aiuto è stato un passo determinante per risolvere la situazione e che sarà possibile far finire la situazione di pericolo/disagio. Offrite la possibilità di informare insieme i genitori se il ragazzo/a vi sembra spaventato: a volte la vergogna di aver commesso un'imprudenza, la paura del rimprovero e del giudizio negativo dei genitori sono più forti della sofferenza dell'essere oggetto di dilazioni e prese in giro tra coetanei. Nei confronti dei ragazzi può essere utile inoltre:

- ricordare subito agli studenti che diffondere immagini altrui, soprattutto se private, costituisce un comportamento illegale che configura un reato punito dalla legge. Non fate riferimento al fatto specifico per non rivelare l'identità della/e vittima/e);
- invitate i ragazzi a non compiere nessuna azione che modifichi lo stato originario dei supporti (cellulare/tablet): non cancellare, inviare o diffondere in alcun modo file o immagini.

Può essere contattato il Compartimento o la Sezione della polizia postale più vicina per ottenere un supporto, anche tecnico, quando le situazioni da affrontare siano di difficile decifrazione e la diffusione delle immagini sembra già piuttosto estesa.

Cyberbullismo: casi difficili /2

Se un insegnante viene a conoscenza che uno studente è oggetto di insulti pesanti, di diffamazioni, di dichiarazioni di odio o pagine contro sui socialnetwork è importante parlare subito con la vittima, confortandola che la situazione sarà affrontata dalla scuola e dalla famiglia insieme per risolverla. Sarà necessario che lo studente capisca che l'insegnante dovrà informare tempestivamente la famiglia in modo da potere attivare quanto prima le misure necessarie al contenimento della diffusione degli insulti. È importante offrire alla vittima la possibilità di informare insieme i genitori se il ragazzo/a sembra spaventato: a volte la vergogna di aver commesso un'imprudenza, la paura del rimprovero e del giudizio negativo dei genitori sono più forti della sofferenza dell'essere oggetto di delazioni e prese in giro tra coetanei.
La vittima minacciata, diffamata o molestata dovrà formalizzare, attraverso una denuncia alle forze dell'ordine, i fatti di cui è oggetto perché si possa identificare l'autore di tali reati. Dal compimento dei 14 anni, le vittime possono sporgere denuncia anche in prima persona, mentre per le vittime di età inferiore ai 14 anni è necessaria una formalizzazione da parte del genitore/esercente la patria potestà.
Ricordate che in Rete l'anonimato non esiste poiché ogni connessione lascia delle tracce informatiche che le indagini sono in grado di ricostruire. La polizia postale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, risalirà all'identità degli autori delle condotte illegali, purchè i dati e le informazioni relative ai fatti siano forniti tempestivamente. Tutti i contenuti indesiderati pubblicati su socialnetwork e altre piattaforme online possono essere segnalati al servizio di assistenza del social su cui vengono veicolati per la rimozione.
L'eventuale rimozione dei contenuti nocivi tuttavia potrebbe comportare la perdita di informazioni utili all'identificazione dei responsabili.

Azioni e strategie di protezione sul Web

La sensibilità e la capacità di osservazione degli insegnanti spesso può evitare che aspetti di conflittualità lievi o acuti tra coetanei esitino in azioni di prepotenza anche via Internet di entità variabile. Interventi di mediazione tra gli studenti realizzati a scuola dagli insegnanti in modo tempestivo possono costituire un elemento strategico e utile alla prevenzione del cyberbullismo: affrontare in gruppo le conflittualità tra i ragazzi attraverso la promozione di un confronto diretto, guidato dall'insegnante, può risultare risolutivo e preventivo di forme di prepotenza e prevaricazione anche via Internet. Ogni qual volta l'insegnante si trovi di fronte a fatti che coinvolgono studenti che sembrano riferirsi alla commissione di reati, anche on line, dovrà informare il dirigente scolastico per iscritto o a voce. Non è necessario che l'insegante valuti la veridicità dei fatti riferiti da studenti ma è utile che raccolga quanti più elementi informativi possibili relativi al caso: luoghi virtuali dove si sta diffondendo l'immagine/insulto (es. Facebook, Whatsapp, Instagram, ecc), tipologia di immagini/insulti che circolano in Rete, da quanto tempo circolano, ecc. Queste informazioni potranno essere riportate nella relazione scritta al dirigente scolastico.
Qualora ci siano dubbi riguardo alla decifrazione della situazione o su come procedere, si può contattare il Compartimento o la Sezione della polizia postale, o altri uffici delle forze dell'ordine per ottenere un supporto anche tecnico per la comprensione della situazione stessa.
Il dirigente scolastico, informato dall'insegnante, potrà provvedere a segnalare il caso alle forze dell'ordine o alla procura della Repubblica per una valutazione e l'eventuale avvio delle indagini.

Con la supervisione scientifica del Centro studi per la formazione, l'analisi criminologica e la ricerca scientifica sul Web (Far Web) diretto dal prefetto Roberto Sgalla e dalla professoressa Anna Maria Giannini

Copyright © 2017 - Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato
Edizione a cura di *Poliziamoderna – www.poliziamoderna.it*

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a norma delle convenzioni internazionali. Nessuna parte di questo inserto può essere riprodotta con sistemi elettronici, meccanici o altri, senza l'autorizzazione scritta dell'editore. Eventuali aggiornamenti al testo saranno pubblicati sul sito della rivista.

GLI ULTIMI INSERTI DI POLIZIAMODERNA



LA NORMATIVA ANTITERRORISMO
Ottobre 2016



BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA
Novembre 2016



#QUESTONONÈAMORE
Dicembre 2016



I PRINCIPI CHIAVE DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO
Gennaio 2017



LE NUOVE FRONTIERE DELLA PSICOLOGIA DI POLIZIA
Gennaio 2017



IDENTIKIT DI UN ARTISTA
Febbraio 2017



SEMPRE CON VOI
Marzo 2017



COMPENDIO DATI
Aprile 2017



LE MISURE DI SICUREZZA NELL'ORDINAMENTO PENALE
PRIMA PARTE
Maggio 2017



LE MISURE DI SICUREZZA NELL'ORDINAMENTO PENALE
SECONDA PARTE
Giugno 2017



PROTEZIONE FAMILIARE
Luglio 2017



SAFE WEB PRIMA PARTE
Agosto/settembre 2017